

IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

TESI IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

RELATORE

PROF. FERRUCCIO AULETTA

CANDIDATO

GIANMARCO DE FALCO

MATR. 991/016422

*“A coloro che mi hanno
Indirizzato la via del futuro.
A mia Madre e a mio Padre.”*

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	5
-----------------	---

CAPITOLO PRIMO

L'ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

1. Il D.lgs. n. 168 del 2003: la normativa.	8
2. I presupposti alla base della istituzione del Tribunale delle Imprese.	11
3. Creazione e strutturazione del Tribunale delle Imprese. Le prime critiche alla riforma.	13
4. Ultimi interventi legislativi. Il punto.	19

CAPITOLO SECONDO

IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE: TRA CRITERI D'INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROVERSIE, "AMPLIAMENTO" DELLA COMPETENZA PER MATERIA E PROBLEMI DI CONNESSIONE.

1. Criteri di razionalizzazione delle controversie nelle materie industriali.	23
2. Ampliamento e problema del contenzioso societario.	30

3. <i>Segue</i> : le controversie relative a rapporti societari, trasferimenti di partecipazioni e patti parasociali.	34
4. Le controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.	41
5. Il caso dell'omissione del contenzioso in materia di concorrenza sleale.	44
6. Problemi di connessione. Competenza per territorio.	46

CAPITOLO TERZO

I CARATTERI DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE.

1. I profili organizzativi e “particolari” delle sezioni specializzate in materia d'impresa.	54
2. Le fasi iniziali.	57
3. Il rito innanzi al Tribunale delle imprese.	60
4. La collegialità.	62
5. La specializzazione del giudice (e dell'ufficio giudiziario).	65

CAPITOLO QUARTO

LA NATURA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE PER L'IMPRESA E IL MERCATO

- | | |
|---|----|
| 1. I valori costituzionali alla base della istituzione di una Sezione specializzata. | 69 |
| 2. Organo giudiziario autonomo o mere sezioni di uffici giudiziari? | 73 |
| E quindi: competenza in senso tecnico o distribuzione interna (tabellare)
degli affari? Conclusioni. | |

CAPITOLO QUINTO

II TRIBUNALE DELLE IMPRESE IN VESTE DI TRIBUNALE DEI MARCHI, DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

- | | |
|---|----|
| 1. Il Tribunale dei marchi (e disegni e modelli comunitari). Gli aspetti processuali. | 84 |
|---|----|

CAPITOLO SESTO

IL TRIBUNALE DELLE SOCIETA' CON SEDE ALL'ESTERO. LA NORMATIVA.

- | | |
|--|----|
| 1. Il Tribunale delle società con sede all'estero. La normativa. | 94 |
| Considerazioni di sintesi e suggestioni conclusive. | 98 |

PREMESSA

Appare oramai nota la tendenza della società moderna alla specializzazione, in ogni suo settore. Tale tendenza sembra caratterizzare anche le più recenti riforme in tema di giudiziario, nonostante il principio tanto decantato di unità della giurisdizione.

Il nostro riferimento principale a ciò, va al Decreto legislativo numero 168 del 27 giugno 2003 modificato dal Decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con cui il legislatore italiano, allargando le originarie competenze delle sezioni specializzate in materia di diritto industriale ed intellettuale, ha creato un vero e proprio Tribunale specializzato per le imprese.

Questo studio pertanto, si pone l’obiettivo di analizzare tale riforma al fine di valutare le scelte di politica legislativa che ne costituiscono il presupposto e i riflessi scaturiti sull’impianto giuridico odierno.

Si tenterà quindi di ricostruire, anche in prospettiva storica, le varie tappe della riforma, dando rilievo anche alla questione sulla natura di tali sezioni specializzate: organo giudiziario autonomo o mere sezioni di uffici giudiziari con annessa questione dei rapporti tra sezioni specializzate in materia d'impresa e sezioni ordinarie del medesimo ufficio giudiziario. Premettendo che già sarebbe utile un'attenta analisi sull'art. 102 della Carta Costituzionale, che costituisce il fulcro da cui si generano le Sezioni nel nostro ordinamento.

Analizzeremo inoltre aspetti squisitamente processuali quali l'organizzazione dell'organo giudiziario e il profilo particolare della collegialità, caratteri questi che ancora oggi creano perplessità. Ma saranno la specializzazione dell'organo giudicante e la corretta individuazione dell'ambito delle competenze attribuite al Tribunale delle imprese che meriteranno un approfondimento. È da rilevare infatti come l'ambito di aree delle controversie devolute, sino ad oggi, non corrispondano alle iniziali intenzioni del legislatore del 2012, ma si siano molto allargate, motivo per cui può sembrare che ci sia stato un forte "abuso" di tale riforma. Ciò, ha portato ad elevare solo apparentemente il concetto di specializzazione ma che in realtà, nei fatti si possa parlare piuttosto di "*despecializzazione*", visto che l'organo giudicante che avrebbe dovuto occuparsi solo di controversie legate a tutte le imprese, si trovi dinanzi a sé a doversi occupare oltre che solo di "grandi" imprese ma anche di argomenti quali la protezione di un marchio comunitario, o di controversie avente parte processuale una società con sede all'estero. È chiaro che si tratti di materie difformi da ciò che erano le intenzioni del legislatore già nel 2003. È sulla base di tali riscontri che, nella parte conclusiva di questa indagine,

verranno formulate alcune valutazioni sulle scelte del nostro legislatore. In particolare, si tenterà di valutare se gli aspetti di evidente complessità caratterizzanti le controversie “in materia di impresa” giustifichino il ricorso a sezioni specializzate.

Pertanto anticipando alcuni risultati della ricerca, verrà messo in luce come la scelta del legislatore del 2012 (tantomeno quello recente avuto nel 2015 con le disposizioni in tema di “*Efficienza del processo civile*”), non appaia realmente in grado di risolvere i problemi connessi tanto all’intrinseca ambiguità e vaghezza delle norme sostanziali da interpretare, tanto alla particolare connotazione dei fatti da accertare, come pure alla stessa complessità del percorso processuale necessario per “semplificare” tali controversie. Con ciò non si intende affatto negare l’utilità della specializzazione del giudice nella decisione di controversie complesse. Le perplessità riguardano essenzialmente la scelta di specializzare non tanto i singoli giudici quanto l’ufficio giudiziario e soprattutto l’idea, immanente alle recenti riforme, di sostanziale irrilevanza degli elementi di complessità della controversia nella strutturazione del percorso processuale per la sua decisione.

CAPITOLO PRIMO

L'ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

SOMMARIO: 1. Il D.lgs. n. 168 del 2003: la normativa. - 2. I presupposti alla base della istituzione del Tribunale delle Imprese. - 3. Creazione e strutturazione del Tribunale delle imprese. Le prime critiche alla riforma. - 4. Ultimi interventi legislativi. Il punto.

1. Il D.lgs. n. 168 del 2003: la normativa.

Con il decreto legislativo, n. 168 del 2003,¹ (attuativo della delega contenuta nell'art. 16 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, intitolato “*Disposizioni in materia di proprietà industriale*” ed inserito all'interno del capo dedicato agli “*interventi per favorire*

¹ Il d.lgs. n. 168/2003 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 11 luglio 2003 e, quindi, entrato in vigore il 12 luglio 2003, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del medesimo decreto.

l'iniziativa economica privata”), sono state istituite le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale² presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Lo scopo perseguito dal legislatore, è stato quello di adeguare la normativa nazionale a quella europea fornendo una risposta giudiziaria efficiente in materie di particolare complessità e che richiedono soprattutto una specializzazione adeguata da parte dei giudici. L'art. 3 del decreto legislativo in discorso, attribuiva alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale la competenza per materia in tema di “controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”.

Il decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito con modificazioni, con legge 24 marzo 2012 n. 27³, all'art. 2 ha previsto l'istituzione del Tribunale delle imprese⁴ mediante l'ampliamento significativo della competenza delle

²Sul tema, Balena *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Giust. Proc. Civile.*, 2012, cit., 335; Tavassi, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. Giur.*, 2012, cit., 1115; Giussani, *L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa*, Torino, 2012, cit., 3; Panzani, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Giur. merito*, 2012, cit., 1785; Riva Crugnola, *Tribunale delle imprese, il nodo delle competenze*, in *Guida al dir.*, 2012, cit., 29; Santagada, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazioni dei processi e competitività delle imprese*, in *www.Judicium.it*; Casaburi, *Le sezione distrettuali della proprietà intellettuale ed industriale, Perché non si dica poi “Peccato”!* *Dir. Ind.*, 2003, cit., 208; Celentano, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, Roma, 2012, cit., 805.

³ Pubblicata in *Gazzetta ufficiale* il 24 marzo 2012, n. 7.

⁴Merita di essere segnalato che, la rubrica dell'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 recava la dizione “Tribunale delle imprese” (denominazione che secondo la dottrina era utilizzata solo per scopi pubblicitici, sul punto si legga Celentano, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit. 804), quasi ad evocare un

Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, denominate Sezioni specializzate in materia di impresa⁵. L'art. 2 nella formulazione iniziale del decreto legge non prevedeva l'istituzione di nuove sezioni specializzate presso altri tribunali e corti d'appello, rimanendo ferme le originarie 12 sedi istituite con il decreto legislativo n. 168/2003.

Il testo definitivamente approvato, con l'aggiunta del comma 1-*bis* all'art. 1 d.lgs. n. 168/2003, introdotto in sede di discussione del testo in Senato, ha istituito nuove sezioni specializzate in tutti i tribunali e le corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione che ne erano sprovvisti (trattasi delle sedi di Ancona, Cagliari, Campobasso, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trento) nonché in quanto sede di Corte d'appello, presso il Tribunale e la Corte d'appello di Brescia. La competenza per il territorio della Valle d'Aosta è stata attribuita dal citato comma 1-*bis* al Tribunale e alla Corte d'appello di Torino.

Per quanto riguarda gli aspetti ordinamentali, il testo iniziale dell'art. 2 del decreto legge in discorso, non conteneva specifiche norme, mentre il testo definitivamente approvato, a seguito di modifica introdotta in Senato, specificava che l'istituzione delle nuove Sezioni non avrebbe comportato la necessità di incrementi di organico. La *ratio* di tale disposizione, era evidentemente basata sull'assunto, probabilmente infondato, della mancanza di aggravii dei carichi di lavoro negli uffici giudiziari a seguito delle

autonomo Ufficio giudiziario. In sede di conversione, il richiamo al Tribunale delle imprese è stato sostituito con l'espressione Sezione specializzata in materia di impresa.

⁵La relazione al disegno di legge per la conversione del d.l. n. 1 del 2012 dichiarava che l'istituzione delle Sezioni specializzate in materia d'impresa era diretta alla trattazione di quelle "controversie in cui, tenuto conto dell'elevato tasso tecnico della materia, è maggiormente sentita l'esigenza della specializzazione del giudice" valorizzando a tal proposito "la positiva esperienza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale".

modifiche in tema di competenza per materia e territorio⁶. Ma in realtà in alcune sedi giudiziarie, hanno visto notevolmente aumentare i carichi di lavoro, con un conseguente e prevedibile rallentamento dei tempi di giustizia. Proprio la tutela a quest'ultimo aspetto rappresenta la *ratio* dell'istituzione del Tribunale delle imprese. Infatti la sua nascita è legata al fine di porre un freno alla patologica lentezza dei processi in Italia che, incidendo negativamente sulla competitività delle imprese sul mercato, non incentiva l'ingresso di investitori stranieri in Italia⁷.

2. I presupposti alla base dell'istituzione del Tribunale delle imprese.

L'istituzione del Tribunale delle imprese viene prospettata, quindi, per rendere "più appetibile" l'ordinamento italiano (proprio in considerazione del rafforzamento della tutela giurisdizionale) agli investitori stranieri, ma così facendo si rende anche necessario, come presupposto per il buon andamento della funzionalità del Tribunale delle imprese, che i giudici debbano possedere particolari conoscenze riguardanti le norme applicabili, viste le controversie "speciali" attribuitegli⁸.

È per certo il caso delle controversie in materia industriale (comprese anche quelle *antitrust*) e in materia societaria. Si tratta di controversie, tecnicamente e per mera

⁶ Tenaglia, *L'istituzione del Tribunale delle imprese in Corr. Giur. 2012*, cit., 79.

⁷ Così la Relazione di accompagnamento al d.l. 1/2012 "L'obiettivo della costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa, attraverso la concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari (12 tribunali in luogo dei 164 esistenti), è quello di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato".

⁸ Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, Torino, 2014, cit., 256.

comodità espositiva, definibili come commerciali; controversie che, richiedendo in particolare, il possesso di specifiche conoscenze tecniche e scientifiche, risultano essere caratterizzate da una peculiare complessità. Per tale considerazione, appunto, in dottrina si è parlato di cognizione “doppiamente esperta”⁹. Con riferimento a tali controversie, risultano necessarie conoscenze tecniche in campo economico-contabile.

Inoltre, la loro risoluzione rappresenta un problema non solo “semanticamente” più complessa ma sostanzialmente molto meno definita rispetto alle controversie ordinarie: si tratta di materie in cui i giudici dovrebbero sindacare avendo un elevato grado di conoscenza ed approfondimento degli interessi in gioco e delle dinamiche economiche ad esse sottese.

Necessitano pertanto di essere decise da un giudice dotato di una forte specializzazione e che consenta di assicurare un corretto temperamento fra necessaria rapidità ed accuratezza del giudizio. Ad oggi, l’inadeguatezza della giurisdizione ordinaria, soprattutto sotto il punto di vista della rapidità del giudizio, sta legittimando l’attribuzione delle controversie più rilevanti dal punto di vista economico e sociale, in favore di sezioni specializzate e quindi di giudici specializzati¹⁰. Ed in tutto ciò, l’istituzione del Tribunale delle Imprese, con gli obiettivi che si è prefissata (o si era..), sembra esserne l’esempio.

⁹ Espressione usata da Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d’impresa*, cit., 250.

¹⁰ Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d’impresa*, cit., 253, il quale afferma che “ad oggi si può ritenere che la “centralità” del giudice ordinario nell’ordinamento, costituisca un vuoto simulacro privo di concreta effettività”.

3. La formazione del Tribunale delle imprese. Le prime critiche alla riforma.

La specializzazione dei giudici non è solo vista come uno dei presupposti posti alla base dell'istituzione del Tribunale delle imprese, ma ai fini del nostro lavoro, ciò che interessa è lo “strumento” utilizzato dal legislatore italiano per garantire la specializzazione:¹¹ la creazione di apposite sezioni specializzate.

Molto chiara a questo riguardo risulta la relazione illustrativa della legge delega del 2002¹², che esplicita la filosofia della riforma istitutiva di tali sezioni. Una filosofia intesa appunto a garantire una specifica preparazione dei magistrati incaricati di decidere le controversie industriali. Invero, la scelta di istituire le sezioni specializzate era già stata espressa molto chiaramente dal legislatore delegante. E bisogna dire che, contrariamente a quanto ormai spesso avviene, le indicazioni contenute nella legge delega erano piuttosto specifiche. Non solo si prevedeva l'istituzione di sezioni specializzate ma in essa venivano definite in modo preciso sia la competenza per materia sia la competenza territoriale (con previsione espressa dei Tribunali e delle Corti di Appello presso cui istituire le sezioni specializzate), sia, infine, la composizione (collegiale) di tali sezioni. Per vero, nel periodo immediatamente precedente la riforma

¹¹Sul punto e per tale tesi si legga, Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 180. L'autore ritenendo fondamentale la specializzazione del giudice nella risoluzione di controversie particolarmente complicate come quelle nelle materie industriali e societarie, ritiene che “strumenti atti a garantire l'effettiva specializzazione dei giudici e degli organi giudiziari siano la competenza funzionale, le giurisdizioni d'eccezione nonostante il divieto espresso di istituire giudici speciali (art. 102 Cost.) e, la creazione e strutturazione di sezioni specializzate”.

¹² Legge del 12 dicembre 2002, n. 273.

si è registrata una discussione molto ampia intorno all'opportunità di istituire sezioni specializzate anche in relazione a più ampie tipologie di controversie. Il riferimento è, in particolare, ai lavori della c.d. Commissione Mirone, incaricata di redigere lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla legge n. 366 del 2001 per la riforma del diritto societario. E' in tale contesto che viene, in effetti, prospettata l'istituzione di apposite sezioni specializzate per l'intero contenzioso societario.

Tuttavia, ad un'analisi più specifica, le scelte del legislatore con il d.lgs. n. 168/2003 non paiono discostarsi di molto da quelle delle precedenti riforme. A conferma di ciò, è inevitabile rilevare come il legislatore abbia deciso di non prevedere alcuna specifica disposizione sulla composizione delle sezioni specializzate, a differenza di quanto disposto in precedenza per le sezioni specializzate agrarie.¹³ Già in sede di legge delega, la scelta si era orientata nel senso di escludere la possibilità di affiancare ai giudici togati dei giudici laici, dotati comunque di specifica preparazione ed esperienza nelle materie di competenza di tali sezioni. Sembra suscitare qualche perplessità la circostanza che, oltre a non prevedere il ricorso a componenti laici, il legislatore non abbia previsto alcuna disposizione (e ciò neppure a livello di ordinamento giudiziario) intesa ad assicurare l'effettiva specializzazione dei magistrati assegnati alle sezioni.

Per quanto, infatti, l'art. 2 d.lgs. n. 168/2003 richieda che i componenti delle sezioni specializzate vengono scelti fra magistrati dotati di specifiche competenze, non si è infatti provveduto a definire i parametri di tale specializzazione. Non si è parimenti

¹³Nelle sezioni agrarie, il collegio giudicante è formato da tre magistrati togati e da due esperti, scelti tra gli iscritti negli albi dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici (art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 320).

precisato quali siano le specifiche competenze richieste e neppure statuito quali siano le modalità di verifica di tali competenze.¹⁴ Per usare un'espressione tipicamente statunitense, sembra in definitiva possibile rilevare che i giudici delle sezioni specializzate siano, almeno all'inizio della loro esperienza in tale ambito, ancora dei giudici "generalisti".¹⁵ Una scelta che appare a tutti gli effetti piuttosto sorprendente. E ciò specie in raffronto con quanto previsto per le cosiddette "sezioni lavoro", regolate dalla l. 11 agosto 1973, n. 533 e dall'art. 41 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 58, istitutivo del c.d. giudice unico). Ma è anche possibile rilevare altro a tale riguardo. A questa mancata previsione di specifici requisiti di competenze occorre infatti aggiungere che il secondo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 168/2003 prevede la possibilità (pur condizionata al fatto che ciò non implichi un ritardo nella trattazione e nella decisione delle controversie) di assegnare alle sezioni specializzate anche controversie ordinarie; una possibilità di assegnazione oltretutto non limitata a controversie ordinarie caratterizzate da una precisa "affinità" con quelle di precipua competenza della sezioni specializzate¹⁶. Tale scelta appare presumibilmente fondata sull'assunto del ridotto numero di controversie in materia industriale (e comunque di quantità non tali da occupare un'intera sezione).

¹⁴Verde, *Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 2013, cit., 138, secondo il quale, l'accertamento sulle capacità e attitudini del singolo magistrato si scontrerebbe con il modello organizzativo imposto dal Csm, che finisce col dare un "valore residuale" a tali verifiche.

¹⁵Con riferimento alla presenza di giudici "generalisti" all'interno di giudici specializzati, *Revesz, specialized Courts and the Administrative Lawmaking System*, in *138 U. Pa. L. Rev.*, 1990, cit., 1132.

¹⁶Sulla nuova tabella in tema di sezioni specializzate e sulla concreta attuazione nei singoli distretti Casaburi, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, *Riv. Dir. Ind.*, 2009, cit., 530. In dottrina, con specifico riferimento al tema dell'assegnazione di controversie ordinarie alle sezioni specializzate sempre Casaburi, *Sezioni specializzate, sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, cit., 53.

Riguardo ad essa, tuttavia, occorre segnalare che, oltre a contrastare con il principio di specializzazione dei magistrati alla base della riforma, non risulta per nulla fondata su precise rilevazioni statistiche.

A quanto evidenziato, si aggiunge che il d.lgs. n. 168/2003 non mostra di garantire neppure il mantenimento della specifica professionalità, acquisita nel tempo dai componenti delle sezioni specializzate. È una circostanza che segna un'ulteriore differenza rispetto alla situazione tipica della magistratura del lavoro. Salvo esigenze particolari, infatti, i magistrati assegnati alle sezioni lavoro non possono essere incaricati della trattazione di altre controversie, se non dopo cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio. Nel caso delle sezioni specializzate in materia di impresa, invece, il trasferimento o la diversa assegnazione all'interno dell'ufficio giudiziario dei componenti delle sezioni specializzate non risultano subordinati ad alcuna particolare condizione. A ben vedere, quindi, l'intento di specializzazione appare ridursi al mero e semplice accentramento delle competenze in pochi uffici giudiziari.

Nella versione del 2003, infatti, le sezioni specializzate erano state create solo in alcuni distretti di Corte d'Appello; accorpamento, del resto, già previsto dalla stessa legge delega¹⁷. Per quanto non espressamente dichiarato, l'obiettivo, non sottovalutabile, appariva e appare tuttora, essenzialmente quello di concentrare le sezioni specializzate nei soli distretti di maggior impatto della materia industriale; e ciò anche al netto di

¹⁷In proposito, infatti, parte della dottrina aveva prospettato la possibile violazione dell'art. 25 Cost. in quanto la legge delega, avendo individuato solo le sedi delle sezioni e, quindi, avendo lasciato al legislatore delegato la scelta degli accorpamenti dei distretti, avrebbe violato la riserva di legge assoluta, prevista nella predetta norma costituzionale. Va detto, tuttavia, come tale questione di costituzionalità, mai effettivamente sollevata in sede giudiziaria, appaia ora di fatto superata, a seguito dell'incremento del numero di sezioni specializzate disposte dalla novella del 2012, di cui si parlerà in seguito.

possibili dubbi di incostituzionalità. Nella sostanza, la specializzazione assicurata dal d.lgs. n. 168/2003 non sembra, quindi, differenziarsi molto da quella “indiretta” ossia, da quella derivante dalla concentrazione delle controversie in pochi uffici giudiziari; inevitabilmente costretti a specializzarsi “sul campo” in tali controversie. Come è stato giustamente rilevato, anche nel caso delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale si può definire questo genere di specializzazione come una mera specializzazione “di fatto”¹⁸. L’assetto appena descritto ha subito un intervento di rilievo con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27¹⁹. Tale disciplina, in parte recuperando idee già prospettate prima della riforma del diritto societario del 2003, ha trasformato le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale in sezioni specializzate in materia di imprese²⁰. Nonostante ciò sembra inevitabile rilevare subito come la denominazione utilizzata non appaia del tutto appropriata, dato che come appunto si dirà la competenza delle sezioni specializzate di impresa, o meglio del Tribunale delle imprese concerne solo una parte del contenzioso commerciale e, precisamente, quello industriale, quello

¹⁸Casaburi, *Sezioni specializzate, sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*, cit., 58.

¹⁹Sulle “nuove” sezioni specializzate in materia di impresa: Balena, *L’istituzione del tribunale delle imprese*, in *Giust. Proc. Civ.* 2012, cit., 335; Celentano, *Le sezioni specializzate in materia d’impresa*, Roma, 2012, cit., 805; Tavassi, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate d’impresa* in *Corr. Giur.*, 2012, cit., 1115; Riva Crugnola, *Tribunale delle imprese, il nodo delle competenze*, in *Guida al dir.*, 2012, fasc., 7, cit., 29 e Santagada, *Sezioni specializzate per l’impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese*, in *www.judicium.it.*, 2013, cap. 2.

²⁰La definizione “Tribunale delle imprese” da cui prende il via il nostro lavoro, contenuta nella rubrica dell’art. 2 del decreto legge non trovava, infatti, successivo riscontro nel testo della norma ed è stato abrogata in sede di conversione. In tema, Celentano, *Le sezioni specializzate in materia d’impresa*, cit., 807 (il quale parla di “etichetta ingannevole”); Verde, *Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, cit., 140.

antitrust e parte di quello societario²¹. La filosofia di fondo del “nuovo” Tribunale delle imprese, appare porsi in piena linea di continuità con quella adottata dal legislatore del 2003 e proprio un’ulteriore linea di continuità è rappresentata dalla mancata regolamentazione delle modalità di valutazione e di controllo delle specifiche competenze che i magistrati componenti le sezioni dovrebbero possedere²². Per le nuove così come per le vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, la specializzazione (ossia, in pratica, la specifica competenza) dei giudici sembra sia intesa come da acquisirsi sul campo e nel tempo.

Ciò, appare, se possibile, ulteriormente “aggravata” dalla previsione contenuta nell’ultimo paragrafo del nuovo comma 1-*bis*. In base a tale norma l’istituzione del Tribunale delle imprese non implica infatti incrementi di dotazioni organiche. E ciò nel senso che, in definitiva, le nuove sezioni specializzate devono essere formate mediante semplice trasferimento interno di magistrati già assegnati all’ufficio giudiziario sede della sezione. Appare chiaro il rischio insito in tale approccio disciplinare di forte penalizzazione delle nuove sezioni; e ciò soprattutto a danno dell’efficienza delle

²¹Verde, *Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, cit., 141 il quale rileva come l’ampliamento delle competenze delle sezioni sia eccessivo e disomogeneo.

²²Al pari dell’originaria disciplina, anche la versione novellata del d.lgs. n. 168/2003 non assicura l’effettiva specializzazione dei singoli magistrati assegnati alle sezioni. La riforma del 2012, infatti, non modifica l’art. 2 del d.lgs. n. 168/2003, il quale, come si ricorderà, pur prevedendo che i componenti delle sezioni specializzate vengano scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze, non chiarisce né quali siano le competenze richieste, né come il possesso delle stesse debba essere verificato, al riguardo Verde, *Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, cit., 143 il quale afferma che “le ambiguità e le contraddizioni della legge istitutiva delle sezioni specializzate appaiono esasperate dall’ideologia corporativa della magistratura”.

“vecchie” sezioni specializzate in materia di proprietà industriale acquisita del decennio trascorso²³.

4. Ultimi interventi legislativi. Il punto.

Detto ciò, l'11 marzo 2015 è stato presentato il disegno di legge delega (ad iniziativa del Ministero della giustizia di concerto con quello dell'economia e delle finanze) al governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile²⁴.

Come si specifica nella relazione illustrativa presente nel disegno di legge, l'intervento normativo si proponeva due obiettivi di riforma (riguardanti il processo di cognizione ordinario): il primo era quello di un processo *comprensibile*, preconditione della sua eticità, il secondo era quello della speditezza del giudizio, perché “il processo deve poter risolvere una lite in atto con una decisione attuale e non con l'epitaffio di una lite che non c'è più”.

A tali fini, le linee di intervento prevedevano quindi un'ampia riforma del processo civile, il potenziamento dell'arbitrato, l'implementazione delle competenze del Tribunale delle imprese e la istituzione di un Tribunale della famiglia e delle persone volto a migliorare l'attuale cognizione del giudice ordinario.

Quanto al Tribunale delle imprese, il legislatore delegato doveva operare una razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, tenendo conto della

²³Celentano, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., 807.

²⁴*Atti Parlamentari-Camera dei Deputati*, n. 2953, cit., 8.

natura del rapporto dedotto in giudizio e quindi l'elevato tasso tecnico delle relative controversie e la potenziale rilevanza delle questioni per l'economia del paese; caratteristiche, senz'altro riscontrabili nei rapporti che attengono alla proprietà industriale, alla proprietà intellettuale, in quelli che attengono alla concorrenza (anche per i riflessi che possono produrre le distorsioni del mercato sugli interessi dei consumatori costretti, per fare un esempio, ad acquistare beni o servizi a prezzi superiori), e nei rapporti che attengono alle regole interne di funzionamento delle società, che sono le protagoniste delle dinamiche del mercato.

Per tali motivi, rientrano nella (futura) competenza per materia delle Sezioni specializzate in materia di impresa:

- a) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- b) le controversie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui all'art. 8 del d.lgs. 145/2007, nelle quali è preminente il profilo della tutela delle imprese;
- c) le azioni di classe a tutela dei consumatori *ex art. 140-bis* del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005);
- d) le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo;
- e) le controversie in materia di società di persone;
- f) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

Oltre a ciò, il disegno di legge rileva che vista la valorizzazione dei positivi risultati raggiunti dalle sezioni specializzate in materia di impresa si manteneva inalterato il numero (21), e ne cambiava la denominazione, da Tribunale delle imprese a Sezioni specializzate per l'impresa e il mercato.

Sembra chiaro che tale riforma, incentrata su una maggiore efficienza della giustizia civile, garantisce una maggiore organicità della competenza per materia al fine di definire più puntualmente il ruolo delle Sezioni specializzate nel sistema della giustizia civile italiana, anche nella prospettiva di fare recuperare all'Italia posizioni nel ranking *enforcing contracts* della Banca mondiale.

Sulla efficienza (della riforma), è possibile solamente rilevare come l'attribuzione alle Sezioni specializzate per l'impresa e il mercato delle controversie in materia di concorrenza sleale abbia creato un forte favoreggiamento per le associazioni dei consumatori, visti i tempi di rapidità di giudizio, prefissati dalla riforma. Inoltre, con specifico riferimento alle azioni di classe sono state approvate nuove disposizioni da parte della Camera dei Deputati. Il provvedimento, passato all'esame del Senato della Repubblica, prevede sia l'inserimento di un Titolo VIII-*bis* nel Libro IV del c.p.c. (art. 840-*bis-sexiesdecies* c.p.c.) sia la introduzione di un Titolo V-*bis* delle disposizioni di attuazione del medesimo codice di procedura civile (art. 196-*bis* disp. att. cod. proc. Civ.). Al contempo, vengono abrogati gli artt. 139, 140, e 140-*bis* del c.d. codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206). Fra l'altro l'art. 840-*ter* c.p.c. stabilisce che

la domanda per l'azione di classe²⁵ si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa (la cui competenza è prevista dall'art. 840-*sexiesdecies*, terzo comma, c.p.c. anche in riferimento alla azione inibitoria collettiva).

In definitiva, bisogna rilevare come tale ampliamento delle competenze, possa simboleggiare uno “sfruttamento” di tal organo giudiziario che non fa altro che allontanarsi dall'obiettivo iniziale della riforma istitutiva delle sezione specializzate in materia di impresa. Se l'obiettivo infatti, era quello di “avvicinare” investitori stranieri al fine di far crescere l'economia in Italia, oggi tal organo rappresenta una valida “lavatrice” per (tutte...) le controversie in materia economica, il che porta non ad una specializzazione ma ad una “*despecializzazione*”²⁶ dei giudici delle sezioni specializzate oltre poi ad un rallentamento delle controversie per eccesso degli affari giudiziari.

²⁵ Si ricordi peraltro che l'art. 140-*bis*, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo*) stabilisce che la domanda con la quale si dà vita ad una azione di classe è proposta al tribunale ordinario (che tratta la causa in composizione collegiale) avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa (salvo per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli).

²⁶ Come viene poi evidenziato dallo stesso Disegno di legge delega di riforma del processo civile, presentato l'11 marzo 2015: *Atti Parlamentari-Camera dei Deputati*, n. 2953. In dottrina, Celentano, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., 813.

CAPITOLO SECONDO

IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE: TRA CRITERI D'INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROVERSIE, "AMPLIAMENTO" DELLA COMPETENZA PER MATERIA E PROBLEMI DI CONNESSIONE.

SOMMARIO: 1. Criteri di razionalizzazione delle controversie nelle materie industriali. - 2. Ampliamento e problema del contenzioso societario. - 3. *Segue*: le controversie relative a rapporti societari, trasferimenti di partecipazioni e patti parasociali. - 4. Le controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria. - 5. Il caso dell'omissione del contenzioso in materia di concorrenza sleale. - 6. Problemi di connessione. Competenza per territorio.

1. Criteri di razionalizzazione delle controversie nelle materie industriali.

Aldilà dell'ultimo intervento del governo nel 2015 sull'ampliamento della competenza delle Sezioni specializzate in materia d'impresa e di mercato, il punto di riferimento normativo, circa la competenza per materia è all'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012²⁷. In tal capitolo, tenteremo

²⁷In base alla nuova formulazione dell'art. 3 del citato d.lgs. n. 168/2003, spettano alle Sezioni specializzate:

di individuare proprio il criterio utilizzato nell'individuazione delle controversie da devolvere al Tribunale delle imprese, nonché verificare e indagare su alcuni profili

a) le controversie contemplate dall'art. 134 del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30 del 2005 e "successive modificazioni", quali:

1) I procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge del 10 ottobre 1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

2) le controversie nelle materie disciplinate dagli artt. 64, 65, 98 e 99 del d.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30;

3) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

4) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI del d.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30, di cui conosce il giudice ordinario;

inoltre:

b) le controversie in materia di diritto d'autore;

c) le controversie menzionate dall'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, ossia le azioni di invalidità e di risarcimento del danno derivante da violazione di norme a tutela della concorrenza e del mercato ed i ricorsi "intesi ad ottenere provvedimenti d'urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della medesima l. n. 287 del 1990;

d) le controversie relative alla violazione della normativa *antitrust* europea.

Un secondo e non meno corposo gruppo di competenza attiene invece ai rapporti *lato sensu* societari. Più precisamente, la competenza riguardante le società, riguarda "le cause e i procedimenti":

a) relativi a rapporti societari in genere, compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi e di controllo, il direttore generale ovvero il dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni a delibere di riduzione del capitale sociale (art. 2445, comma 3 del c.c., ed art. 2482, comma 2 del c.c.) ed infine di fusione o scissione (art. 2503, comma 2 del c.c. e art. 2503-*bis*, comma 1 del c.c.);

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dagli artt. 2341-*bis* c.c.;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'art. 2359, comma 1 n. 3);

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o fornitura di rilevanza comunitaria, ovvero quando una delle società medesime partecipa al consorzio o al raggruppamento temporale cui i contratti siano stati affidati, sempreché sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

In ultimo, in base al comma 6 dell'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, le disposizioni fin qui esaminate, contenute nel medesimo art. 2, troveranno applicazione "ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" (25 maggio 2012), e dunque, la data è coincisa il 20 settembre 2012. Sul punto, Balena, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., 3.

connessi alla competenza per materia e territorio del Tribunale delle imprese, che ancora oggi devono trovare soluzioni univoche.

A tale riguardo, il d.l. n. 1 del 2012 ha risolto i dubbi sulla permanenza in vigore dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, precedentemente messa in discussione dalla sopravvenuta emanazione del codice di proprietà industriale (c.p.i.).²⁸ In particolare, la riforma ha completato la norma, sostanzialmente eliminando le sovrapposizioni di disciplina rispetto all'art. 134 c.p.i.²⁹ Con specifico riferimento al diritto d'autore, come noto, la nuova lett. b) dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 devolve espressamente alle sezioni specializzate le controversie "in materia di diritto d'autore". Sul punto, la novella del 2012 non appare particolarmente innovativa, dal momento che, sin dalla loro istituzione, alle sezioni specializzate risultavano inequivocabilmente devolute tali controversie. Come già nella versione originaria, pur in assenza di un riferimento a una normativa specifica (come avviene, invece, per le controversie in materie industriali e *antitrust*), sembra in ogni caso pacifico che la norma si riferisca alle controversie aventi ad oggetto tutte le situazioni giuridiche protette dalle norme in tema di diritto d'autore (al riguardo, gli artt. 1 e 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633). E ciò, per converso con la conseguente esclusione dei diritti non rientranti in tale ambito di protezione, quali, ad esempio, quelli relativi al ritratto e alla tutela dell'immagine, *ex art. 10 c.c.*³⁰

²⁸ Casaburi, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit., 522.

²⁹ I problemi di coordinamento sorgevano in ragione della non coincidenza del rispettivo ambito di applicazione; come si ricorderà, infatti, la proprietà intellettuale era materia non compresa nel campo di applicazione del c.p.i. (in argomento si legga Celentano, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., 810).

³⁰ Trib. Bologna, 4 giugno 2004, in *Foro.it*, 2005; in dottrina, Scuffi, *La competenza per materia e territorio delle sezioni specializzate: dal decreto istitutivo al Codice della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2006, cit., 70.

La seconda tipologia di controversie devoluta al Tribunale delle imprese comprende le controversie in materia di proprietà industriale,³¹ controversie anch'esse già devolute alle sezioni specializzate sin dalla loro istituzione. Al riguardo, occorre dire che, prima dell'emanazione del c.p.i., l'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 suscitava varie perplessità di ordine ermeneutico³². Sul punto è solo il caso di ricordare che si era pronunciata la stessa Corte di Cassazione, la quale, con specifico riferimento a tale norma, aveva escluso la natura estensiva di tale elencazione³³.

Si è già detto del fatto che l'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 sino al 2012 è rimasto immutato, la sua portata essendo già stata incisivamente modificata dalla sopravvenuta emanazione del menzionato c.p.i.. Ciò che tuttavia qui ancora interessa è individuare con una qualche precisione il punto di arrivo di tale evoluzione, al fine di comprendere quali siano le controversie in materia di proprietà industriale effettivamente devolute al Tribunale delle imprese. Come già detto l'introduzione dell'art. 134 c.p.i. ha attenuato, ma non risolto, le principali difficoltà ermeneutiche. In effetti, il dubbio circa il carattere

³¹Aperta sembra la questione del permanere nel nostro assetto normativo della distinzione terminologica fra proprietà intellettuale e proprietà industriale. È da sottolineare come l'espressione "proprietà intellettuale" venga utilizzata come comprensiva anche della nozione di proprietà industriale, sul punto, si veda Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 138.

³²Tale norma, in effetti, risultava esclusivamente riferita ad alcuni dei diritti di proprietà industriale, ossia specificamente "marchi nazionali, internazionali, comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli"; tale formulazione normativa non chiariva se tale elencazione avesse carattere tassativo o esemplificativo. La dottrina prevalente propendeva per l'interpretazione estensiva, sia in considerazione della sostanziale unitarietà economica delle controversie industrialistiche, sia per ragioni di economia processuale (si vedano Ubertazzi, *Le sezioni specializzate*, cit., 226 e Scotti, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. Mer.*, 2004, cit., 2616).

³³Cass. Civ., sez. lav., 28 agosto 2006, n. 18595, in *Mass. Giust. Civile*, 2006, la quale, aveva ritenuto che le controversie in materia di invenzioni fossero devolute al giudice del lavoro e non al Tribunale delle imprese. L'interpretazione restrittiva accolta dalla Suprema Corte risulta fondata sul dato letterale della norma, sulla base del principio di stretta interpretazione e di tendenziale tassatività delle norme processuali che escludono l'interpretazione estensiva.

estensivo oppure tassativo dell'elencazione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 sembra essere stato risolto dal quarto comma dell'art. 120 c.p.i.³⁴ (norma che prevede espressamente la devoluzione al Tribunale delle imprese di tutte le controversie in materia di diritti di proprietà industriale, così di fatto riferendosi alla definizione estensiva contenuta nell'art. 1 c.p.i.). Proprio con riferimento alle previsioni del codice, non paiono invero esservi più dubbi circa l'estensione della competenza delle sezioni specializzate per l'impresa e per il mercato a ogni controversia in materia industriale³⁵ e quindi ad un'interpretazione estensiva dell'art. 3. Come si è già accennato, una definitiva razionalizzazione normativa è stata inoltre realizzata con il d.l. n. 1 del 2012, disciplina che ha riformulato l'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 sostituendo la precedente puntuale elencazione con l'espresso richiamo, contenuto nella attuale lett. a) della norma, all'art. 134 c.p.i.³⁶.

³⁴Ai sensi dell'art. 121 del codice della proprietà industriale, "la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168".

³⁵Di conseguenza, anche l'elencazione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (qualora non ritenuta implicitamente abrogata) deve essere interpretata in senso estensivo, comprensivo di ogni controversia in materia di proprietà industriale, facendo riferimento alla definizione di tale nozione contenuta nell'art. 1 c.p.i. Sul punto si veda, Celentano, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, in *Soc.*, 2012, cit., 811.

³⁶Ai sensi dell'art. 134 del c.p.i., "sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168":

- a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate,
- b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
- c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
- d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario".

Proprio in base a tali considerazioni, sembra potersi ritenere superflua l'espressa inclusione nella competenza del Tribunale delle imprese nella materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 c.p.i.,³⁷ nonché di quelle in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, spettanti al giudice ordinario. Già prima della novella del 2012, tale specifico riferimento risultava pleonastico³⁸, anche se opportuno da un punto di vista pratico (in quanto rafforzante l'interpretazione estensiva della nozione di proprietà industriale, rilevante ai fini della competenza del Tribunale delle imprese)³⁹. In questa ricognizione, un breve cenno meritano anche le due ulteriori tipologie di controversie in materia di proprietà industriale, espressamente devolute al Tribunale delle imprese: le controversie relative all'indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale e le cause aventi a oggetto i provvedimenti emessi dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale. La previsione (ai sensi dell'art. 134 c.p.i.) risulta invero sostanzialmente superflua. E ciò in quanto, con la sola eccezione dei casi in cui sia prevista la giurisdizione del giudice amministrativo, secondo quanto si prevede nell'art. 142 c.p.i., tali controversie rientrano per certo nella più ampia nozione di controversie in materia di diritti di proprietà industriale. Per

³⁷Art. 64 del c.p.i. in materia di Invenzioni dei dipendenti; art. 65 c.p.i. in materia di Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca; ai sensi degli art. 98 e 99 le Informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriale, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.

³⁸ Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 140.

³⁹È da sottolineare, inoltre, che il Tribunale delle imprese funge anche da Tribunale dei marchi comunitari e dei disegni comunitari; così come nella previsione dell'art. 91 reg. CE n. 40/1994, ora sostituito dagli artt. 95 e seguenti del reg. CE n. 207/2009 sul marchio comunitario, e dell'art. 80 Reg. CE n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari. Sugli aspetti procedurali di tale "funzione" ci dedicheremo un capitolo in seguito, mentre ora ci preme sottolineare come tale processo di "comunitarizzazione" della normativa si sia bloccato a ciò, visto che le controversie relative ai brevetti europei non risultano devoluti alle sezioni specializzate.

quanto riguarda le cause aventi a oggetto i provvedimenti emessi dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale il riferimento a tali controversie è stato inserito dalla novella del 2009⁴⁰ nel c.p.i., non essendo incluse nelle precedenti versioni dell'art. 134; e ciò verosimilmente al fine di evitare ulteriori frazionamenti della competenza in materia, conseguenti all'interpretazione nel frattempo fornita dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'art. 221 c.p.i.⁴¹. La Corte di Cassazione⁴² tendeva infatti a interpretare tale norma restrittivamente, la conseguenza dell'esclusione delle controversie in tema di provvedimenti anche di natura disciplina adottati dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale nei confronti dei professionisti iscritti all'Albo e appartenenti all'Ordine stesso, controvertendosi, in tal caso, di diritti soggettivi perfetti⁴³. A seguito di tale interpretazione di fatto veniva a crearsi un possibile vuoto di competenza. Le relative controversie difficilmente potevano (e possono) inquadrarsi all'interno della nozione generale di controversie in materia di diritti di proprietà industriale. Sono, infatti, significative le differenze rispetto a tali tipologie (tra tutte, la natura impugnatoria dell'azione). Come detto dal 2009 il legislatore, proprio al fine di evitare incertezze interpretative e ulteriori frammentazioni

⁴⁰ Si legga la Legge del 23 luglio 2009, n. 99.

⁴¹ Ai sensi dell'art. 221 del c.p.i., "contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato".

Ai sensi del secondo comma dell'art. 221 del c.p.i., "il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo".

⁴² Cass. Civ., sez. lav., 28 agosto 2006, n. 18595, in *Mass. Giust. Civile*, 2006.

⁴³ Cass., Sez. I., ord., 2 maggio 2006, n. 10055, in *Foro.it*, 2006.

di competenza, ha devoluto espressamente al Tribunale delle imprese anche tali controversie ciò ai sensi dell'art. 134 c.p.i. .

2. Ampliamento e problema del contenzioso societario.

La l. 27/2012, come detto, ha notevolmente esteso le competenze del Tribunale delle imprese. In particolare, la novità senza dubbio più rilevante in ordine a tale aspetto sembra essere rappresentata dalla devoluzione a quest'ultimo anche del contenzioso societario, benché limitato ad alcune tipologie di controversie. In particolare il legislatore ha qui inteso fare riferimento alle società di capitali e, comunque, alle società di maggiori dimensioni. E ciò, in linea con la logica alla base dell'estensione della competenza delle sezioni specializzate anche in materia *antitrust*. Il dato comune a tali interventi sembra da rinvenirsi proprio nel carattere tendenzialmente pubblicistico delle controversie devolute al Tribunale delle imprese. È proprio in ragione di ciò che, parafrasando la rubrica dell'art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, si potrebbe parlare a questo riguardo di Tribunale delle “grandi” imprese. Occorre subito dire che si tratta, tuttavia, di una prospettiva meramente tendenziale, considerato che in effetti non tutte le controversie effettivamente devolute presentano simili caratteristiche. Il riferimento è, in particolare, alle controversie relative alle società a responsabilità limitata; società per lo più di piccole dimensioni, composte da pochi soci e notoriamente molto più simili alle società di persone. In effetti, prima della conversione, il decreto legge n. 1 del 2012

faceva riferimento esclusivo alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni; tuttavia, il testo finale approvato in sede di conversione (l. 27 del 2012) estende la competenza del Tribunale delle imprese anche alle controversie avente parte una s.r.l. e alle società cooperative. Ciò sembra rendere necessaria qualche precisazione in ordine all'esatta individuazione della nozione di "società", ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003. Ed è in proposito appare inevitabile il riferimento al d.lgs. n. 5/2003 sul processo societario (oggi non più in vigore); la riforma del 2012, infatti, risulta chiaramente ispirata alla disposizione dell'art. 1 di tale decreto. Come si vedrà meglio in seguito, il secondo comma del cit. art. 3, così come ora novellato, riproduce pressoché testualmente proprio l'art. 1 del cit. d.lgs. n. 5/2003⁴⁴. In realtà, a differenza di quest'ultima norma (la quale faceva riferimento, *tout court* a "rapporti societari"), il secondo comma del cit. art. 3 d.lgs. n. 168/2003 contiene una specifica elencazione delle tipologie di società soggette all'applicazione della norma⁴⁵. Come già si è accennato, il d.l. n. 1/2012 delimita il proprio campo di applicazione, individuando specificamente alcune tipologie societarie (coincidenti, seppur non perfettamente, con le società di capitali e con le società cooperative). Peraltro non appare chiaro il carattere tassativo o meramente esemplificativo di tale elencazione. In effetti, considerando la

⁴⁴ Sul rito societario, l'art. 1 del d.lgs. n. 5/2003, oramai abrogato, si rimanda a Della Vedova, *Lineamenti di diritto societario*, Milano, 2006.

⁴⁵ Precisamente, l'art. 3, comma 2 del d.lgs. 168/2003, fissa la competenza delle sezioni specializzate (per le cause e i procedimenti indicati *infra* nel testo, paragrafo 3, cap. 2) relativamente "alle società di cui al libro V, titolo V, capi V" (società per azioni), "VI" (società in accomandita per azioni) "e VII" (società a responsabilità limitata), "e titolo VI" (delle società cooperative), "del codice civile", "alle società di cui al regolamento CE n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001" (Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società europea, SE), "e di cui al regolamento CE n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003" (Regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea, SCE), "nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento".

deroga di competenza derivante da tale disposizione, si dovrebbe ritenere che l'elencazione abbia natura tassativa e, conseguentemente, debba essere interpretata in senso restrittivo, quindi, la norma dovrebbe far riferimento solo alle società di capitali. Il problema è legato alla incompletezza della pur molto articolata elencazione dell'art. 3. La norma, infatti, indica espressamente le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni, le società cooperative, le società cooperative europee e le società europee. Manca quindi, un'indicazione di alcune forme societarie pur rientranti a pieno titolo fra le società di capitali, quali le società quotate, le società bancarie e quelle sportive. È chiaro che volendo adottare un'interpretazione letterale e restrittiva, si potrebbe pensare che le controversie relative a tali società siano escluse dal novero di quelle devolute al Tribunale delle imprese. Qualche dubbio potrebbe invece sorgere per le società consortili, disciplinate dall'art. 2615-ter c.c., norma non espressamente richiamata dall'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003. Anche in questo caso, tuttavia, considerando l'espresso richiamo in tale ultima norma alla disciplina generale in materia societaria, appare ragionevole ritenere che anche le controversie riguardanti tali società siano devolute al Tribunale delle imprese, a condizione naturalmente che siano costituite secondo le forme previste per le società di capitali. Era un caso particolare che il legislatore non avesse devoluto al Tribunale delle imprese le controversie relative alle società di persone; ciò ad eccezione di alcuni casi tassativi. In particolare, il secondo comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 163/2003 devolve al Tribunale delle imprese le controversie relative a società di persone che esercitino le (o siano sottoposte alle) attività di direzione e coordinamento nei confronti di società rientranti

nell'ambito di applicazione del secondo comma del citato art. 3. Qui la scelta del legislatore risulta all'apparenza del tutto coerente con l'impronta pubblicistica della quale si è detto. Si ricordi quindi, che con il recente disegno di legge delega di riforma del processo civile del 2015 si è prevista l'inclusione nella competenza del Tribunale delle imprese anche delle controversie riguardanti le società di persone⁴⁶. In definitiva, la *ratio legis* risulta essere quella, per certo condivisibile, di devolvere alla competenza di un unico organo giudiziario appositamente specializzato tutte le controversie di un medesimo gruppo societario, indipendentemente dal tipo sociale in concreto adottato dalle singole società componenti il gruppo. Da qui si può dire che emerga la filosofia "economica" del legislatore⁴⁷, la quale può farsi consistere nella devoluzione al Tribunale delle imprese delle sole controversie relative a "grandi" società. Ed eccone il motivo della esclusione, al tempo, delle società di persone, tendenzialmente di piccole dimensioni. In conclusione, a noi sembra, che tale disciplina debba essere rivisitata e resa chiara. Se infatti, si vuole creare uno strumento atto a far avvicinare investitori stranieri e a permettere all'Italia di avere risvolti economici importanti, non si vede come ciò sia possibile farlo non includendo nella cognizione di tale organo controversie riguardanti organi societari ad alto potenziale economico-sociale (si citi le società bancarie o sportive, ad esempio in ambito calcistico visto il riflesso enorme che tale

⁴⁶In base al documento dal titolo "Schema di disegno di legge di delega al governo recante disposizione per l'efficienza del processo civile" predisposto dalla commissione costituita con D.M. del Ministero della Giustizia del 27 maggio del 2014 con il mandato di redigere "proposte di interventi in materia di processo civile", ad oggi il Tribunale delle imprese sarà competente anche per "le controversie societarie relative (anche) a società di persona" togliendo gli ultimi dubbi al riguardo.

⁴⁷Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 157.

sport ha nel nostro paese) che possono rappresentare un'enorme fonte per il nostro paese.

3. Segue: Le controversie relative a "rapporti societari", trasferimenti di partecipazioni e patti parasociali.

L'art. 3, comma 2, prevede che le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti sulla materia societaria. Le "cause" ed i "procedimenti" loro assegnati sono per la precisione quelli:

a) relativi a "rapporti societari". Una definizione che, come è facile intendere, merita un approfondimento. Posta, infatti, la nozione di "società" rilevante ai fini della competenza del tribunale delle imprese, è necessario chiarire cosa si intenda per "rapporti societari", cioè quali siano i rapporti le cui controversie sono devolute alla competenza del Tribunale. Secondo una definizione ormai classica, "il rapporto giuridico indica o commisura, la rispettiva posizione di potere di una persona e di dovere di un'altra persona o delle altre persone".⁴⁸ Ove applicata alla definizione "rapporti societari", tale espressione può essere intesa, in senso soggettivo, a qualsiasi rapporto che veda come parte (processuale) la società, uno o più soci oppure un

⁴⁸Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1959, cit., 69, il quale, inoltre, precisa che "diverso, a seconda dei casi, è il contenuto del potere e quindi del dovere corrispondentemente diversa la struttura dei rapporti giuridici".

qualsiasi soggetto funzionalmente e giuridicamente legato alla struttura societaria. Interpretazione questa, che a nostro avviso e secondo alcuni,⁴⁹ appare nello stesso tempo più ristretta e più ampia rispetto alle reali intenzioni del legislatore del 2012. Essa risulta anzitutto più ristretta in quanto non comprende rapporti che vengono per certo qualificati come societari dal legislatore pur non coinvolgendo direttamente la società e i soci. Si pensi, a titolo esemplificativo alle azioni di responsabilità promosse da terzi. Ma si pensi anche alle azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti dei soggetti incaricati di svolgere attività di revisione contabile; azioni rispetto alle quali, tutte le parti sono soggetti estranei alla società medesima⁵⁰. Se invece riferiamo il nostro sguardo alla concreta organizzazione societaria, qui l'espressione "rapporti societari" pare riferirsi agli aspetti più squisitamente contrattuali della società sia a quelli propriamente organizzativi. E in effetti, la lettera a) del secondo comma novellato dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 devolve al Tribunale delle imprese tanto controversie contrattuali (quali ad esempio, quelle riguardanti l'accertamento e la costituzione di un rapporto societario), quanto controversie aventi ad oggetto aspetti organizzativi successivi (e, quindi, presupponenti la) regolare costituzione della società⁵¹. Sembra pertanto possibile circoscrivere la nozione di "rapporto societario" a qualsiasi rapporto

⁴⁹ Sul punto, Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 161.

⁵⁰ Sulla nozione di controversie in materia di rapporti societari si rimanda a Balena, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Giust. Proc. Civile.*, 2012, cit., 335; Celentano, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, cit., 805 e Tavassi, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. Giur.*, 2012, cit., 1115; Giussani, *L'attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l'impresa*, Torino, 2012, cit., 3; Panzani, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Giur. merito*, 2012, cit., 1785; Riva Crugnola, *Tribunale delle imprese, il nodo delle competenze*, in *Guida al dir.*, 2012, cit., 29; Santagada, *Sezioni specializzate per l'impresa, accelerazioni dei processi e competitività delle imprese*, in *Judicium.it*, 2013, cit., 56.

⁵¹ Quali, ad esempio, le azioni di responsabilità o le azioni di impugnazione di delibere assembleari o anche i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria.

giuridico concernente la struttura o il funzionamento di una determinata società. Di conseguenza, saranno devolute al Tribunale delle imprese le controversie aventi ad oggetto rapporti attinenti o funzionalmente collegati all'organizzazione e al funzionamento della struttura societaria; e ciò del tutto indipendentemente da chi o contro chi esse siano promosse. Vi è da aggiungere inoltre che la lettera a) del secondo comma del nuovo art. 3, a differenza di quanto era previsto dell'art. 1 del d.lgs. n. 5 del 2003, annovera tra le controversie da attribuire al Tribunale delle imprese anche le controversie che si possono definire di "opposizione"⁵², vale a dire tutte le controversie con cui i soci o creditori della società possono opporsi a determinate operazioni sociali di rilevanza (come, ad esempio, in tema di riduzione volontaria del capitale, o di fusione o scissione). Ed infatti, la sezione specializzata avrà competenza⁵³ a conoscere non solo delle "cause" societarie, ma pure dei "procedimenti" camerali involgenti società di capitali, e quindi anche quelle relative alla nomina del liquidatore di s.r.l., a norma degli art. 2487 e segg. c.c.. Oltre ad essere stata affermata⁵⁴ nell'ipotesi di istanza di una società per azioni avente ad oggetto l'autorizzazione alla esecuzione della delibera di fusione (ivi compresi gli aspetti connessi alla valutazione dei presupposti relativi all'art. 2503, comma 2, cod. civ.).

Potrebbe sembrare però, che tale normativa sia superflua, perché già ricompresa nel novero della generale nozione di "rapporti societari". Appare utile, a questo punto individuare i limiti della competenza del Tribunale delle imprese utilizzando come

⁵² Espressione usata da Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 163.

⁵³ Trib. Modena, sez. II, 23 gennaio 2013.

⁵⁴ Trib. Roma, sez. Fall., 21 dicembre 2012.

riferimento alcune indicazioni giurisprudenziali emerse nell'interpretazione dell'art. 1 d.lgs. n. 5 del 2003. In queste elaborazioni la nozione di controversie riguardanti "rapporti societari" risulta comprendere le controversie aventi ad oggetto la richiesta di restituzione di somme pagate a titolo di conferimento per la costituzione di una società⁵⁵ e le controversie in tema di licenziamento intimato in dipendenza o contestualmente all'esclusione del socio lavoratore di cooperativa⁵⁶. A tale riguardo, si ritiene anche di dover aggiungere che la qualificazione come societaria di tali ultime controversie appare tuttavia incerta e discutibile, specie in considerazioni di più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia; orientamenti tendenti a distinguere gli aspetti associativi da quelli lavorativi⁵⁷.

⁵⁵ Trib. Viterbo, 30 marzo 2006 consultabile in *Foro.it*, 2007.

⁵⁶ La Giurisprudenza (Trib. Bologna, sez. spec. Impresa, 7 luglio 2014, in *Foro.it*, 2014) ha ritenuto che la controversia fra società cooperativa e socio lavoratore in materia di licenziamento (e conseguente esclusione dalla compagine societaria) non è sottoposta alla cognizione del Tribunale delle imprese, essendo per contro devoluta al Tribunale in composizione monocratica come giudice del lavoro, con applicabilità del relativo rito. Analogamente si è affermato circa la controversia relativa al compenso spettante all'amministratore di una società di capitali o al liquidatore (Cass., 23 maggio 2014, n. 11448, che ha negato il potere di decidere in capo al Tribunale delle imprese) per l'attività svolta in favore della società, sul rilievo che si tratti di lite avente per oggetto il rapporto di lavoro (eventualmente parasubordinato) o di opera professionale tra detto soggetto e la società. Non va peraltro dimenticato che l'art. 144-ter disp. Att. Cod. civ. stabilisce che tra le controversie (individuali di lavoro) previste dall'art. 409 c.p.c. (ed assoggettate alla disciplina recata dal Capo I del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile: art. 409-441 c.p.c.) non si considerano in ogni caso comprese quelle (di responsabilità nei confronti degli organi societari) di cui all'art. 50-bis, comma 1, n. 5, seconda parte c.p.c.. Sul punto, Auletta, Panzarola, *Competenza per materia e per valore. Competenza per territori*, Bologna, 2015, cit., 69.

⁵⁷ Trib. Milano, sez. spec. Impresa, 16 luglio 2013, in *giurisprudenzadelleimprese.it*, 2013.

Ha ribadito la competenza del tribunale ordinario prevista dall'art. 5, comma primo, della l. n. 142 del 2001 in tema di prestazioni mutualistiche debba essere interpretata restrittivamente, con esclusione, quindi dei rapporti più specificamente lavorativi; in senso analogo Trib. Torino, 29 ottobre 2013, secondo la quale le controversie relative ai rapporti societari sono di competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, o anche il Trib. Milano, 12 febbraio 2009 in *giurisprudenzadelleimprese.it*, 2009, secondo cui "le controversie promosse dal socio lavoratore relativamente a prestazioni mutualistiche, la cui cognizione è riservata al Tribunale ordinario, sono esclusivamente quelle inerenti il rapporto associativo, sicché ogni qualvolta venga in questione il rapporto di lavoro, la causa rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro. In senso

b) Come emerge da quanto si è finora detto, l'espressione "rapporti societari" non appare riferibile a situazioni che per quanto giuridicamente estranee alla società, coinvolgano comunque soggetti legati alla società stessa oppure abbiano conseguenze su strutture e gestione di quest'ultima. Il più rilevante esempio al riguardo è rappresentato dai trasferimenti delle partecipazioni sociali. Il nostro legislatore, con la disposizione contenuta nella lettera b) del citato art. 3 devolve anche tali controversie al Tribunale delle imprese. Questa nozione di "trasferimento" di partecipazioni sociali sembra riferirsi non solo al caso del contratto di compravendita di azioni, ma in modo molto più generico "a ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti"⁵⁸. È chiara l'intenzione del legislatore di ricomprendere all'interno della definizione qualsiasi negozio avente come effetto il trasferimento di partecipazioni sociali o, comunque, dei diritti ad esse inerenti indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata. Si tratta di una nozione decisamente ampia, tanto da apparire confliggente con la lettera c) del medesimo secondo comma dell'art. 3, in quanto alcuni dei contratti (o negozi) possono essere confusi con i patti parasociali. Una questione comunque solo teorica dal momento che in entrambi i casi è prevista la competenza del Tribunale delle imprese⁵⁹ ed infatti l'art. 3 del d.lgs. n. 163/2003 gli devolve a tale ufficio tutte le

contrario, si veda, Trib. Siena, 26 febbraio 2007, in *Foro.it*, 2007, secondo cui "Con l'introduzione dell'art. 9, comma 1, lettera d) l. 14 febbraio 2003 n. 30 in modifica dell'art. 1, comma 2, l. 3 aprile 2001 n. 142, il rapporto intercorrente tra socio lavoratore e cooperativa non si configura più come duplice, per l'assoluta prevalenza riconosciuta al vincolo associativo rispetto a quello di lavoro, che in esse resta assorbito; pertanto, appartengono alla competenza del giudice ordinario le controversie in materia di esclusione del socio lavoratore di cooperativa, sebbene tale esclusione determini anche la cessazione del rapporto di lavoro in ambito automatico".

⁵⁸ Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 165.

⁵⁹ Bisogna subito rilevare che la distinzione risulta molto chiara a livello teorico. Infatti, un patto parasociale non ha ad oggetto il trasferimento dei diritti derivanti dalla partecipazione societaria, ma ne

controversie relative a patti parasociali; e ciò indipendentemente dal fatto che rientrino nella fattispecie di cui all'art. 2341-*bis* c.c. . Vi è da dire, che ciò suscita perplessità, visto che presuppone l'individuazione di una nozione generale di "patto parasociale". E sembra potersi dire che il problema principale è rappresentato dall'incerta definizione dei limiti soggettivi ed oggettivi di tale nozione, limiti su cui dottrina e giurisprudenza prospettano soluzioni diverse⁶⁰. Si pensi che dal punto di vista dei limiti soggettivi, la giurisprudenza ha dapprima considerato parasociali anche i patti stipulati tra soci e da persone estranee alla società, successivamente ha escluso la natura parasociale di tali accordi. Ciò, che qui ci interessa, ai fini di chiarire in merito alla competenza del Tribunale delle imprese, nonostante le incertezze dottrinali e giurisprudenziali, è considerare come parasociali anche gli accordi conclusi fra "non" soci ma comunque finalizzati a regolare l'esercizio di alcuni diritti sociali di una determinata società. Ciò beninteso a condizione che i non soci abbiano la possibilità di controllare quote o azioni della società oggetto del patto anche in via indiretta attraverso partecipazioni in altre

regola esclusivamente l'utilizzazione. Per contro, i negozi di cui alla lettera b) hanno espressamente ad oggetto proprio la cessione o, comunque, il trasferimento di tali diritti. In ogni caso, e in via meramente indicativa, sembrano inquadrabili nell'ambito della nozione di "trasferimenti di partecipazioni" i contratti con cui un soggetto trasferisce in tutto o in parte i diritti che derivano dalla partecipazione societaria. Sembrano, invece, riconducibili alla nozione di "patto parasociale" gli accordi con cui il titolare di determinati diritti si impegna a esercitarli secondo quanto concordato (ad esempio, obbligandosi a votare in un determinato modo, oppure a reinvestire nella società gli utili sociali, oppure ad esercitare il diritto di opzione).

⁶⁰ Dal punto di vista soggettivo, la giurisprudenza, nei pochi casi in cui ha avuto occasione di occuparsi del tema, ha espresso orientamenti contrastanti. Secondo un primo orientamento, andrebbero considerati parasociali anche i patti stipulati da soci e da persone estranee alle società (Cass. 23 febbraio 1981 n. 1056, in *Giur. comm.*, 1982 e in *Riv. Not.*, 1981). Secondo un differente orientamento, invece, andrebbe esclusa la natura parasociale di tali accordi (Cass. 27 marzo 1985 n. 2155, in *Foro.it*, 1987). Più di recente, però, sembra registrarsi un recupero dell'ordinamento iniziale, che ammette la stipulazione di patti parasociali anche ad opera di terzi estranei alla società. Sul tema Cass. 18 luglio 2007 n. 15963, in *Foro.it.*, 2009. Occorre dire che ben più aperte appaiono le posizioni della dottrina, a questo riguardo si veda Torino, *I contratti parasociali*, Milano, 2000, cit., 10 ss., e Farenga, *I contratti parasociali*, Milano, 1987, cit., 132.

società. Da un punto di vista oggettivo, le problematiche riguardano invece la configurazione di pattuizioni di carattere parasociale all'interno di veri e propri atti societari. In realtà, è di scarso rilievo, stabilire quando un determinato patto sia o non sia distinto dal contratto di società, infatti, le relative controversie risultano devolute al Tribunale delle imprese o in forza della lettera a) dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, ovvero in forza della lettera c) della medesima norma.

Per concludere, sembra opportuno specificare che per poter essere considerato parasociale, deve quest'ultimo poter concernere in maniera specifica la regolamentazione di vicende e attività collegate con la struttura, l'organizzazione e la gestione di una società⁶¹.

c) Le lettere d) ed e) del secondo comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 novellato estendono, infine, la competenza del Tribunale delle imprese anche alle controversie “aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano” e a quelle relative “a rapporti di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 3), all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* del codice civile”.

Non superflua sembra, invece, la constatazione che l'elemento che accomuna tutte le controversie comprese nell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 sembra essere rappresentato

⁶¹È infatti con esso i soci possono regolare l'esercizio dei propri diritti all'interno della società in modo difforme e complementare rispetto a quanto è stabilito nell'atto costitutivo, sul punto si vedano, in giurisprudenza, Cass. 8 maggio 2008 n. 5963, in *Foro.it.*, 2009 (secondo cui i patti parasociali sono accordi “*volti a disciplinare unicamente i rapporti interni tra gli azionisti ad essi aderenti*”). In dottrina, invece, si veda Torino, *I contratti parasociali*, cit., 10.

dalla loro valenza tendenzialmente pubblicistica. Un orientamento⁶² questo, che appare ribadito in materia societaria. Non sembra trascurabile il rilievo secondo cui il legislatore non mostra coerenza nel perseguire tale intento generale. Così, appare, in particolare con riferimento all'espressa estensione della competenza anche alle società a responsabilità limitata; tipologia societaria oramai configurata come schema "tipico" per imprese di medie e piccole dimensioni.

4. Le controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria.

Proseguendo, sulla linea delle controversie assegnate al Tribunale delle imprese, dovuta a motivi di valenza pubblicistica, meritano un cenno a parte le controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavoro, servizi o forniture. In menzione a tali tipi di controversie, sembra opportuno segnalare come il legislatore fissi alcune limitazioni di carattere sia soggettivo che oggettivo. Dal punto di vista oggettivo, si richiede che la controversia riguardi un contratto di appalto relativo a lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria⁶³. Pertanto, coerentemente con le altre disposizioni contenute nel secondo comma, il legislatore attribuisce al Tribunale delle imprese solo le controversie di grande o, comunque, di rilevante entità economica. Decisamente più

⁶²Sul punto e in questo senso, Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 170.

⁶³ Si rileva per completezza che l'individuazione dell'oggetto dei contratti ("lavori, servizi o forniture") ricalca la formulazione contenuta nel comma primo dell'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 (anche se le definizioni contenute negli artt. 1 e 3 del d.lgs. cit. sono in parte differenti, parlando di "opere e lavori"). La soglia di rilevanza è, del resto, quella individuata dall'art. 3, punto 16, del d.lgs. n. 163/2006 e dalle norme ivi richiamate, come ora integrati dal Reg. UE 1251/2011.

problematica appare l'individuazione della tipologia contrattuale a cui si riferisce la norma in esame. L'art. 3 del codice degli appalti distingue i contratti di appalto in senso proprio (di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo) da altre tipologie contrattuali. Stando alla *ratio* della norma (ed è questa la soluzione che pare comunque preferibile), si dovrebbe estendere la competenza a tutte le tipologie contrattuali concernenti "lavori, servizi o forniture" di rilevanza comunitaria. Con attinenza al dato testuale, si dovrebbe tuttavia limitare tale devoluzione alle sole controversie concernenti, in senso stretto, i contratti di appalto.

Anche le limitazioni di carattere soggettivo sembrano meritare qualche considerazione. La norma in questione prevede che parte processuale delle controversie relative a contratti pubblici di lavoro, servizi o forniture, attribuiti alla cognizione del Tribunale delle imprese debba essere una delle società già individuate all'inizio del secondo comma dell'art. 3 oppure che una di tali società sia consorziata o associata con il consorzio o con l'associazione temporanea di imprese che abbia stipulato i medesimi contratti. In riguardo, merita di essere segnalata come in un'occasione⁶⁴, è stata offerta una interpretazione estensiva dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 laddove prevede la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle cause ove sia parte una s.p.a. o una s.r.l. e riguardanti i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria. Quantunque la norma impieghi il termine "contratti", lo stesso non è stato inteso dal giudice di merito in modo formale (vale a dire come sussistenza di un contratto già stipulato tra amministrazione appaltante e società

⁶⁴ Trib. Bari, sez. spec. Impresa, 17 marzo 2014, n. 1396.

appaltatrice), ma in maniera sostanzialistica, comprensiva cioè di un rapporto di fatto discendente dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto pur prima della sottoscrizione del contratto⁶⁵. In questo quadro, si è ritenuta la competenza della sezione specializzata in materia di impresa nel caso in cui l'appaltatore invochi la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per avere dato inizio alla gestione del servizio pubblico, indipendentemente dalla stipula del contratto, poi interrotta. Peraltro a suffragio della soluzione così accolta è stata pure evocata la *ratio* sottesa alla istituzione di una sezione consimile, rinvenuta nella aspirazione del legislatore volta a creare un giudice specializzato nella materia degli appalti pubblici c.d. sopra soglia (anche al fine di una più celere definizione delle controversie).

Tuttavia, se il requisito oggettivo della rilevanza comunitaria appare ragionevole e coerente con le altre previsioni, lo stesso non può dirsi della limitazione soggettiva. Proprio in considerazione dell'importanza economica delle controversie relative a contratti pubblici di rilevanza comunitaria, si ritiene che la soluzione preferibile sarebbe stata la devoluzione al Tribunale delle imprese di tutte le controversie in materia, indipendentemente dalla natura della parte contraente.

Tale circostanza sembra pertanto confermare, ciò che afferma una parte della dottrina, più volte richiamata, e cioè che la soluzione del legislatore è indirizzata alla selezione di tali controversie in ragione del loro *còtè* pubblicistico⁶⁶. In conclusione, basta una lettura superficiale all'art. 3, d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n.

⁶⁵Sul punto, Auletta, Panzarola, *Competenza per materia e per valore. Competenza per territorio*, cit., 70.

⁶⁶Sul punto e in questo senso, Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 171.

27/2012, per percepire immediatamente che le materie attribuite a questo Tribunale sono le più difformi e che si parla di Tribunale delle imprese ma che, in realtà, la gran parte delle controversie che riguardano le imprese non sono ad esse attribuite.

Ad esempio, le cause delle imprese sono anche e soprattutto quelle contrattuali, le quali, invece, sono fuori dalla sfera d'azione di queste sezioni specializzate, con l'unica eccezione proprio delle controversie in materia di appalti pubblici.

5. Il caso dell'omissione del contenzioso in materia di concorrenza sleale.

Le intenzioni del legislatore paiono dunque orientate nel senso di estendere il più possibile la competenza del Tribunale delle imprese. Ciononostante, alcune controversie affini continuano a non essere devolute a tale organo. Si tratta, in particolare, delle controversie in materia di concorrenza sleale “pura”, ossia di quelle aventi ad oggetto violazioni di norme sulla concorrenza non interferenti con diritti di proprietà industriale ed intellettuale. A questo riguardo, la riforma del 2012 sembra aver fatto un passo indietro rispetto alla versione originaria dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, infatti quest'ultima norma devolve al Tribunale delle imprese anche le controversie in materia di concorrenza sleale, con l'eccezione di quelle in materia di concorrenza sleale “pura”. Ma la situazione si è complicata, a seguito della riforma dell'art. 3, con riferimento alle controversie in materia di proprietà intellettuale. Nella versione recentemente novellata, infatti, la norma si limita ad affermare la competenza del Tribunale delle imprese riguardo alle controversie in materia di diritti di proprietà intellettuale, senza più

menzionare le controversie in materia di concorrenza sleale interferenti con tali diritti. Un'omissione che pare creare una significativa difformità rispetto alle controversie in tema di diritti di proprietà industriale; e ciò in ragione del fatto che, attraverso il rinvio all'art. 134 c.p.i. contenuto nell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, le controversie in materia di concorrenza sleale interferenti con tali diritti sono tuttora espressamente devolute alla competenza del Tribunale delle imprese. Tale differenziazione appare estremamente significativa e sostanzialmente contraddittoria. In effetti, limitandosi al dato strettamente letterale, parrebbe che le controversie in materia di concorrenza sleale interferenti con la titolarità dei diritti di proprietà industriale non siano più devolute al Tribunale. Se intesa, in tal senso, la novella del 2012 determinerebbe una riduzione delle competenze del Tribunale delle imprese in netto contrasto non solo con la disciplina previgente, ma anche con la stessa *ratio* sottesa alla trasformazione del Tribunale delle imprese, chiaramente improntata all'estensione delle relative competenze. È chiaro, che ferme le difficoltà ermeneutiche, ragioni di coerenza impongono un'interpretazione "estensiva" e ciò viene confermato dal disegno di legge recante disposizioni sulla giustizia civile in Italia del 2015 che espressamente ha attribuito al Tribunale delle imprese "le controversie riguardanti la concorrenza sleale, anche se non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale".

In estrema sintesi, si può dire, che l'intento del legislatore sia consistito in un sostanziale e progressivo ampliamento delle competenze del Tribunale delle imprese.

Ed appunto per questo appare difficile, rinvenire un criterio distintivo specifico delle controversie ora devolute al Tribunale.

Si noti, solamente, come il condivisibile intento di devolvere ad un giudice specializzato controversie complesse e complicate pare invero aver ceduto il passo alla tentazione di creare semplicemente un giudice più rapido per alcune controversie ritenute economicamente più importanti.

6. Problemi di connessione.

La delimitazione della sfera di competenza del Tribunale delle imprese è completata dal nuovo terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003. Tale norma, incide, non devolvendo altre controversie, ma stabilendo che il Tribunale delle imprese sia competente anche in relazione alle cause connesse a quelle individuate nel comma primo e secondo dell'art. 3. Si tratta di una previsione coerente con la *ratio* di estensione massima della competenza del Tribunale delle imprese; una *ratio* chiaramente intesa nel senso di devolvere tutte le controversie relative a imprese o affari di grandi dimensioni, anche a prescindere dalla connotazione specificamente oggettiva delle stesse. Qualche difficoltà, sembra piuttosto emergere con riguardo ad altre disposizioni e, in particolare, alla previsione contenuta nella lettera a) dell'art. 134 c.p.i.⁶⁷. Tale previsione, con specifico riferimento alle (sole) controversie in materia di

⁶⁷ In particolare ai sensi dell'art. 134 del c.p.i. con lettera a), "Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli

proprietà industriale, estende espressamente la competenza del Tribunale delle imprese anche ai casi di connessione impropria⁶⁸. È chiaro, come si ometta di considerare ulteriormente questo difetto di coordinamento con il codice di proprietà industriale; difetto che rischia di determinare una disparità di trattamento fra le controversie in materia di proprietà industriale (in relazione alle quali la competenza del Tribunale delle imprese estende anche ai casi di connessione impropria) e le altre controversie di competenza del Tribunale delle imprese (in relazione alle quali l'estensione della competenza riguarda solo i casi di connessione propria)⁶⁹. Ma è soprattutto a livello tecnico che la scelta tecnica del legislatore appare discutibile. E, in questa prospettiva, è in particolare il caso di sottolineare l'improprietà del riferimento alla connessione (propria o impropria che sia), in effetti, entrambe le norme, sia l'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 sia l'art. 134 c.p.i., pur riferendosi alla connessione, paiono introdurre veri e propri criteri di competenza. In altri termini, il legislatore sembra che abbia utilizzato il riferimento ai casi di connessione, non come ipotesi di deroga agli ordinari criteri di

articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5".

⁶⁸In tema, Celentano, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit., 815, secondo il quale tale norma si riferirebbe non solo alle "controversie" connesse, ma più genericamente alle "materie", così estendendo ancora di più la competenza del Tribunale delle imprese. Senza dubbio il dato letterale legittima simile interpretazione; nonostante questo, però, la *ratio* che sembra trasparire dalla norma, oltre che ragioni di semplicità di applicazione, sembrano indurre a ritenere preferibile l'interpretazione più tradizionale volta a fare riferimento alle sole controversie "connesse". D'altro canto, è proprio l'utilizzo di un termine dal significato tecnico processuale, come quello di "connessione", a spingere in tale direzione.

⁶⁹Ci sembra dovuto, proprio in ragione di tale omissioni, indicare una recente pronuncia di merito che ha escluso l'estensione della competenza del Tribunale delle imprese alle controversie connesse in modo improprio; Trib. Verona, 10 dicembre 2012, in *Soc.*, 2013, cit., 348.

competenza, ma come ulteriori criteri di individuazione della competenza per materia del Tribunale delle imprese⁷⁰. È evidente, come le perplessità che tale impostazione solleva, si ripercuotono sul piano processuale. Anzitutto, la configurazione dei casi di connessione come veri e propri criteri di competenza esclude l'applicazione delle norme generali in tema di connessione, con rilevanti e significative implicazioni. In primo luogo, la competenza del Tribunale delle imprese dovrà essere fatta valere nelle forme e nei termini di una vera e propria eccezione di incompetenza. Conseguentemente, a differenza di quanto normalmente avviene in caso di connessione, il giudice non specializzato (ordinario) presso il quale pende la causa connessa sembra dover "semplicemente" limitarsi a dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale delle imprese, cioè del giudice specializzato; e ciò senza alcuna discrezionalità a riguardo e con conseguente irrilevanza del criterio di prevenzione. Ma non pare essere tutto. Tale configurazione esclude *in toto* anche l'applicazione dell'art. 40 c.p.c. Invero, trattandosi di vera e propria competenza per materia, alle cause connesse si applicherà il rito previsto per il Tribunale delle imprese, ossia il rito ordinario.

La questione di più complessa risoluzione appare essere quella relativa alla pendenza delle controversie. È del tutto assodato che le norme in tema di connessione presuppongono la contemporanea pendenza delle cause connesse (di quella principale, di quella accessoria, di quella pregiudiziale e di quella pregiudicata, e così via). Per

⁷⁰In dottrina, Tavassi, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, cit., 1123, la quale ipotizza "la possibilità che la norma intenda indicare una competenza esclusiva di *carattere* cogente del Tribunale delle imprese per le cause connesse, cosicché le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 de d.lgs. n. 168/2003 delinei un importante ed ulteriore ampliamento della competenza del Tribunale delle imprese". Sul punto anche, Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 173.

contro, posto che in questa circostanza non pare configurarsi un'ipotesi di connessione ma un vero e proprio criterio di competenza, è inevitabile chiedersi cosa accade ove sia pendente la sola controversia connessa (quella accessoria o quella pregiudicata). Configurata in termini di questione di competenza, la norma in esame parrebbe inevitabilmente implicare che la causa connessa sia comunque di competenza del Tribunale delle imprese, anche a prescindere dalla contemporanea pendenza della causa principale. Una soluzione che, tuttavia, appare problematica, e ciò in quanto i criteri di connessione individuati dagli artt. 31 e seguenti c.p.c. sembrano di difficile applicabilità nelle ipotesi di mancata pendenza contemporanea delle controversie. Si pensi al caso emblematico del rapporto di pregiudizialità; una circostanza nella quale potrebbero configurarsi svariate ipotesi di controversie pregiudiziali non ancora pendenti da cui potrebbe dipendere la causa pendente. Si potrebbe allora ipotizzare che la norma in esame si applichi solo nel caso in cui entrambe le controversie siano pendenti. Appare del tutto evidente come una simile interpretazione della norma si esponga ad una possibile censura di incostituzionalità per violazione dell'art. 25 Cost.: qui la competenza del giudice non sarebbe infatti predeterminata per legge, ma varierebbe da caso a caso, dipendendo *tout court* dalla pendenza o non della controversia di competenza del Tribunale delle imprese⁷¹. È partendo da tali considerazioni che è possibile prospettare un'interpretazione correttiva. Si pensi ad esempio, che la previsione in esame non individui nuovi criteri di competenza, ma si limiti semplicemente a derogare le norme generali in tema di connessione eliminando la

⁷¹Sul punto si veda Comoglio, *Il giudice specializzato in materia di impresa*, cit., 173.

discrezionalità che tali norme generale attribuiscono al giudice. In sostanza il giudice ordinario assegnatario di una causa connessa ad altra controversia pendente presso il Tribunale delle imprese dovrebbe necessariamente, per il solo fatto della sussistenza del vincolo di connessione, disporre la riunione a favore del Tribunale delle imprese. Così intesa, inoltre, la norma escluderebbe la possibilità di deroga della competenza del Tribunale delle imprese per ragioni di connessione; ossia imporrebbe che le controversie di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 debbano in ogni caso essere decise dal Tribunale delle imprese, con eventuale sacrificio del principio del *simultaneus processus*. Si è parlato in proposito di connessione “a senso unico”⁷².

Una tale interpretazione potrebbe ovviare ai dubbi interpretativi segnalati in precedenza ma anche qui non mancano dubbi e perplessità, infatti una simile interpretazione contrasta con la lettera della norma, che parla espressamente di competenza. In secondo luogo, qualora si ritenesse che il giudice non abbia alcuna discrezionalità nel disporre la connessione ci si esporrebbe ugualmente a possibili censure di incostituzionalità, per violazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo; e ciò specie ove lo stato delle due controversie connesse sia tra loro molto differenziato e tale quindi da escludere, in caso di applicazione dell'ordinaria regola di cui all'art. 274 c.p.c. la riunione delle controversie connesse. Un ulteriore dubbio che infine si porrebbe si può far corrispondere con quello dell'applicabilità dell'art. 40 c.p.c. e della scelta del rito applicabile ove la causa connessa sia soggetta al rito del lavoro o ad altro rito speciale. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi per certo ormai residuale, per quanto non del

⁷² Così definita da Balena, *L'istituzione del Tribunale delle imprese*, cit., 338.

tutto impossibile, in particolare nei casi di controversie relative alla violazione degli obblighi *ex artt.* 2105 c.c. e 99 c.p.i. e di controversie concernenti i soci lavoratori di cooperative⁷³.

Sembra in definitiva doveroso ammettere l'impossibilità di rinvenire una soluzione veramente appagante al riguardo, e tale da risolvere gli intricati dubbi interpretativi derivanti dalla norma in esame. Per quanto, come già detto, condivisibile nelle intenzioni, la norma risulta invero del tutto inadeguata da un punto di vista tecnico-processuale. Sembra probabile che l'errore del legislatore sia dipeso dall'aver mutuato tale norma dal già citato d.lgs. n. 5/2003, il cui art. 1 estendeva l'applicazione del rito societario a tutte le controversie connesse, anche in senso improprio. E ciò in quanto appare evidente l'incommensurabilità tecnica fra una norma disciplinante in senso proprio il rito processuale e una norma istitutiva di criteri di competenza.

⁷³Questa è, per certo, una questione di grande complessità e, oltretutto, condizionata alla risoluzione di altri profili problematici. Anzitutto, a questo riguardo occorrerebbe conoscere preventivamente quale sia la natura del Tribunale delle imprese o sezioni specializzate; se, cioè, si tratti di uffici giudiziari autonomi o di mere sezioni interne all'ufficio giudiziario ordinario, questione che affronteremo in questo testo nel capitolo quarto. In secondo luogo, ove non sorgesse una vera e propria questione di competenza, occorrerebbe capire se il processo avanti al Tribunale delle imprese possa essere qualificato come rito speciale, con conseguente applicazione dell'art. 40, quarto comma, c.p.c., oppure se, al contrario, esso si configuri come un processo ordinario, con l'interpretazione adottata, seppur incidentalmente, da Trib. Milano, sez. spec. Impresa, 16 luglio 2013, *in giurisprudenzadelleimprese.it*, 2013, ove infatti si legge: "la connessione di cui parla la norma deve essere ritenuta operante tra processi tutti da trattare con rito ordinario, sia perché il rito con cui procedono le sezioni specializzate in materia di impresa è quello ordinario, sia perché nulla autorizza a ritenere che sia stata introdotta una deroga al disposto dell'art. 40, comma 3 c.p.c.".

Competenza per territorio.

In ultimo, merita un cenno la distribuzione territoriale dei vari uffici. L'art. 4 del d.lgs. 168/2003 del 27 giugno 2003, n. 168 si limita a stabilire che le controversie, indicate nell'art. 3, che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1, mentre alle sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di Corte d'Appello⁷⁴.

Riguardo al problema eventuale al conflitto di competenza, la questione potrebbe essere configurabile in tema di rilevanza dell'eccezione di incompetenza per territorio fra diverse Sezioni specializzate di impresa (*ex art. 4 d.lgs. n. 168/2003*). Deve ritenersi che tale eccezione sia disciplinata dalle regole generali e, conseguentemente, possa essere opposta solo dalla parte interessata nella comparsa di costituzione, ritualmente e tempestivamente depositata secondo la previsione dell'art. 38 c.p.c. .

⁷⁴L'art. 2 del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012, n. 27, sotto la rubrica "*Tribunale delle imprese*", innestando la relativa disciplina sulle esistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, di cui al d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 che oggi risulta completamente riformulato. Le nuove sezioni sono istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (art. 1 primo comma d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168), presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città ora elencate (art. 1 comma 1-*bis*), nonché presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Brescia e di Bolzano.

Il che, ovviamente lascia salvi i casi di inderogabilità della competenza previsti dall'art. 28 c.p.c. (come ad esempio, nel caso peraltro per ora molto frequente in ambito sia industriale sia societario, di intervento obbligatorio del pubblico ministero)⁷⁵.

⁷⁵ Giussani, *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Saggi sulle tutele dell'impresa e dall'impresa*, Torino, 2006, cit., 23; Casaburi, *Sezioni specializzate, Sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*, cit., 47; e Scuffi, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, cit., 78; in giurisprudenza, è stata dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza della sezione specializzata, qualora l'incompetenza non sia stata in contestazione sotto ogni possibile profilo (Trib. Milano, Sez. Spec. Pro. Ind. Int., del 29 maggio 2009, consultabile in *Annali Italiani del diritto d'autore*, 2009).

CAPITOLO TERZO

I CARATTERI DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE.

SOMMARIO: 1. I profili organizzativi e “particolari” delle sezioni specializzate in materia d’impresa. – 2. Le fasi iniziali. – 3. Il rito innanzi al Tribunale delle imprese. – 4. La collegialità. – 5. La specializzazione del giudice (e dell’ufficio giudiziario).

1. I Profili organizzativi e “particolari” delle sezioni specializzate in materia d’impresa.

In questo capitolo, affronteremo e descriveremo quelle che sono le caratteristiche principali in un processo dinanzi al Tribunale delle imprese. In particolare, con riferimento alla composizione e alle regole operative, il legislatore ha posto pochi principi che, poi, hanno trovato, in parte e per quanto possibile, dettaglio nelle previsioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

In via generale può osservarsi che, a mente del n. 3 dell’art. 50-bis del codice di procedura civile “il Tribunale giudica in composizione collegiale... nelle cause devolute alle Sezioni specializzate”. A ciò, preme sottolineare che, parte delle controversie devolute alle Sezioni specializzate erano già previste, proprio nell’articolo 50-bis del codice di procedura civile. Ciò posto, va rilevato che il legislatore ha espressamente previsto, per il Tribunale delle imprese o Sezione specializzata per l’impresa e il

mercato, la dotazione di un presidente di Sezione che è direttamente titolare, con riferimento alle sole materie di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, delle competenze già riservate dalla legge al presidente del Tribunale ovvero al Presidente della Corte di Appello⁷⁶. Abrogata, seppur con ragione, la previsione, introdotta originariamente nel 2003, con riferimento quindi alle Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale, relativa al numero minimo di giudici⁷⁷, sul punto la norma primaria ha “semplicemente” previsto che le Sezioni, nonché il Tribunale delle imprese, sia composto da magistrati “*dotati di specifiche competenze*”. Al contempo, in chiara considerazione della profonda differenza in termini di carichi, flussi, e di pendenza tra i diversi uffici del Tribunale delle imprese presenti sul territorio nazionale, ed in ragione del contesto economico in cui operano, è espressamente disciplinata, al comma secondo dell'art. 2 del d.lgs. n. 168/2003, la facoltà dei Capi degli uffici di assegnare “ai giudici delle sezioni specializzate anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa”, chiara precisazione vista la finalità di speditezza con la quale è stato istituito il Tribunale delle imprese.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi, con la delibera del giorno 11 luglio 2012, ha dettato la disciplina secondaria inerente il Tribunale delle imprese ed, al contempo, ha modificato la Circolare del 27 luglio 2011 sulla formazione delle tabelle

⁷⁶ In tale senso, l'art. 5 del citato decreto legislativo ove, sotto la rubrica “Competenze del Presidente della Sezione specializzata” si legge “Nelle materie di cui all'art. 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del Tribunale e al Presidente della corte di appello, spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate”.

⁷⁷ Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale erano composte di un numero minimo di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.

di organizzazione degli uffici giudicanti. A tal fine, in primo luogo, ha espressamente indicato in n. 5 il numero minimo di giudici da assegnare alle controversie dinanzi al predetto Tribunale delle imprese. L'organo di autogoverno della magistratura, inoltre, prendendo atto, da un lato, della profonda differenza sussistente nei vari uffici del Tribunale delle imprese in termini di flussi e di pendenze, e, dall'altro, della disomogeneità intrinseca delle controversie attribuite al Tribunale delle imprese, ha, assai opportunamente, previsto, con riferimento alle modifiche tabellari da apportare negli uffici, più modelli organizzativi alternativi. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ribadendo una scelta già operata nella Circolare per la formazione delle tabelle in tema di responsabilizzazione dei Capi degli uffici e di discrezionalità loro riconosciuta nella gestione dell'organizzazione dell'ufficio, dopo aver chiarito che le Sezioni specializzate in materia di impresa (e oggi, di mercato) non erano automaticamente sovrapponibili alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ove presenti, ha individuato tre distinti modelli:

a) Il primo prevedeva una Sezione unica con collegi specializzati, formati da giudici che si occupavano delle controversie indicate dal legislatore in materia esclusiva o concorrente con altre materie;

b) Il secondo prevedeva l'accorpamento delle due Sezioni che si occupano verosimilmente, da un lato, delle controversie societarie e, dall'altro, delle controversie industriali con istituzione di n. 2 collegi, ciascuno dei quali presieduto da uno dei due Presidenti delle Sezioni accorpate;

c) Il terzo prevedeva il mantenimento delle due Sezioni che già si occupavano delle materie attribuite alla competenza della nuova Sezione specializzata, con assegnazione delle funzioni di coordinamento ad uno dei due Presidenti di Sezione⁷⁸.

Se pur tale organizzazione sembra lineare, il rischio da assumersi, potrebbe essere rappresentato dalla mancata rilevanza della materia della proprietà industriale in alcuni uffici giudiziari, e dai carichi di lavoro modesti, che potrebbero consentire l'organizzazione del Tribunale delle imprese con giudici inseriti tabellarmente in altri uffici, che trattano materie diverse anche da quelle societarie, o addirittura addetti ad una sezione distaccata⁷⁹.

2. *Le Fasi iniziali.*

L'art. 2, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 ha, inoltre, introdotto il comma 1-*bis* all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115 e successive modificazioni, che ha portato un consistente incremento degli importi dovuti a titolo di contributo unificato per coloro che intendono promuovere un'azione dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa e di mercato⁸⁰. L'art. 13, comma 1-*bis* del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115

⁷⁸Il CSM, con delibera del 5 dicembre del 2012, rispondendo ad un apposito quesito, ha escluso la possibilità di ripartire le competenze della Sezione specializzata tra tre o più Sezioni, paventando il rischio di una eccessiva frammentazione della specializzazione "di settore".

⁷⁹ Si cita ad esempio il Tribunale delle imprese di Bari, come delineato dalla delibera adottata dal CSM nella seduta dell'11 luglio 2012, sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014.

⁸⁰ Sul punto, Serra, *Il Tribunale delle imprese*, cit., 13.

prevede difatti che per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa e di mercato, l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato rispetto all'importo dovuto nelle controversie dinanzi ad un Tribunale ordinario⁸¹. È presumibile ritenere che attraverso tale previsione il nostro legislatore si proponga di frenare il livello di litigiosità avanti agli organi della giurisdizione con l'obiettivo di indirizzare le parti interessate a radicare il contenzioso verso forme alternative di definizione delle controversie quali sono ad esempio gli strumenti della conciliazione o dell'arbitrato.

Per quanto riguarda, l'inizio della controversia dinanzi al Tribunale delle imprese, seguendo le regole del rito ordinario⁸², che regola tutte le controversie di diritto industriale e della proprietà intellettuale, così come tutte le altre controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa e di mercato, il primo elemento è proprio quella della competenza. La competenza del Tribunale delle imprese per le materie ad esse devolute, va affermata alla stregua della domanda (che sia l'atto di citazione, o limitatamente alla domanda riconvenzionale della comparsa di risposta nel caso di un giudizio ordinario; o del ricorso, o della memoria di costituzione, in caso

⁸¹ Per altro, il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato, viene assegnato al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia, istituito dall'art. 37 comma 10 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazione, dalla l. 15 luglio 2011 n. 111.

⁸² Ciò detto, il processo destinato a risolvere i conflitti in tema di proprietà industriale, cioè la violazione dei diritti di privativa (contraffazione e usurpazione) ovvero la contestazione della validità dei titoli dai quali i diritti discendono (nullità e decadenza) è oggi il giudizio civile a rito ordinario, e non più il cosiddetto rito societario (d.lgs. n. 5 del 2003) che l'art. 134 del codice della proprietà industriale, di cui al d.lgs. n. 30/2005, nella sua precedente versione, aveva esteso alle controversie trattate dalle sezioni specializzate, in quanto la Corte Costituzionale, (con la sentenza n. 170 del 2007, consultabile in *Cortecostituzionale.it*), ha giudicato costituzionalmente illegittima tale estensione delle regole del processo societario, rilevando come l'art. 134, il quale appunto quelle regole richiamava, fosse andato oltre i limiti della delega concessa al Governo.

di domanda cautelare *ante causam*, che prospetta il successivo esercizio di azione rientrante nelle attribuzioni del Tribunale delle imprese)⁸³. Ai fini della competenza del Tribunale delle imprese occorre quindi fare riferimento alla prospettazione contenuta nella domanda, pertanto la sua competenza va ritenuta ogni qualvolta venga chiesta la tutela di una posizione giuridica rapportabile alle materie devolute al Tribunale delle imprese stesso. Tale interpretazione non è però condivisa da una parte della giurisprudenza del Tribunale delle imprese. In modo particolare, in forma esemplificativa ricordiamo un'ordinanza del Tribunale di Bologna il 4 febbraio 2004,⁸⁴ in materia di modelli comunitari non registrati, ha affermato che, al fine dell'affermazione della competenza del Tribunale delle imprese, il ricorrente non può limitarsi ad allegare o dedurre un comportamento della controparte, che comporti violazione del regolamento CE n. 6/2002, senza spiegare perché il proprio prodotto costituisca un modello o disegno protetto dalle norme comunitarie e non indichi gli elementi che lo differenziano o lo elevano a tale rango; in tal caso, infatti, l'eventuale allegazione della violazione del Regolamento sarebbe del tutto "strumentale" e, in quanto mero artificio per escludere la norma sulla competenza, tutto ciò non è sufficiente a giustificare la sottrazione della causa al giudice naturale e, radicare quindi la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa e di mercato. Pertanto, ai fini della competenza del Tribunale delle imprese, appare indefettibile nella

⁸³ La giurisprudenza, è concorde nel ritenere che deve essere lo stesso istante, nell'atto introduttivo a dover affermare competente il Tribunale delle imprese, fermo ovviamente la potestà di verifica in capo a quest'ultimo; sembrano così evocati i criteri di cui all'art. 428 c.p.c., in relazione al giudice del lavoro.

⁸⁴ Sez. Spec. Prop. Ind., Int. Trib. di Bologna, il 4 febbraio 2004 consultabile in *Riv. Ind., Dir.* 2004.

formulazione stessa della domanda l'indicazione di elementi che possano individuare quale che sia la tutela invocata.

3. Il rito innanzi al Tribunale delle imprese.

Molto particolare, in quanto da interpretare, è la questione sul rito dinanzi al Tribunale delle imprese. In effetti, il vecchio art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 168/2003, dettava ben poche regole. La rilevanza della norma stava allora proprio in quello che non affermava. Infatti, le Sezioni specializzate in materia di impresa e di mercato, mancando diversa previsione, hanno fatto, o meglio faranno, applicazione del codice di procedura civile, e cioè della legge processuale generale e comune⁸⁵. Secondo parte della dottrina⁸⁶, e ritornando indietro nel tempo, la lacuna sul rito non era casuale: il legislatore, avrebbe preferito evitare, opportunamente, l'introduzione di norme procedurali speciali, evidentemente per i dettami ricevuti all'atto dell'istituzione del Tribunale delle imprese, che in modo generico si limitavano solo ad affermare *“una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari”*. Taluno, ha anche affermato, a fronte di tale lacunosa disposizione, che un'eventuale delega per i profili procedurali neanche era

⁸⁵ Le cause industriali devolute al Tribunale delle imprese, non presentano alla stregua della legislazione vigente, significative peculiarità: ad esse si applica quindi il codice di rito. È anzi, significativo che ai procedimenti cautelari in materia di marchi e brevetti, in origine assoggettati, essi sì, ad una disciplina speciale, si applicano ormai gli artt. 669 *bis* ss c.p.c. (ormai applicabili anche ai procedimenti cautelari di diritto d'autore).

Sul punto ampiamente, Scuffi, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, cit., 113.

⁸⁶ Sul punto, Casaburi *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit., 57, il quale rileva, come la responsabilità per la mancanza di un rito specializzato per il Tribunale delle imprese, spetta al legislatore delegante (si riferisce, alla delega prevista dalla legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 16, che ha avuto attuazione, appunto, nel “nostro” d.lgs. 168/2003)

stata conferita, sicché l'unica peculiarità procedurale era proprio, la previsione della riserva di collegialità (peraltro, incompatibile con l'obbligo di celerità dei procedimenti). D'altra parte se delega procedurale vi era stata difficilmente potrebbe negarsi un rilevante vizio di incostituzionalità, ai sensi dell'art. 76 Cost., per la pressoché totale mancanza di principi e criteri direttivi. Anche perché, la già citata bozza Mirone, il precedente immediato del Tribunale delle imprese, al suo interno prevedeva precise indicazioni processuali, quanto al rito da seguire⁸⁷. Tutto ciò, si è risolto, nella versione definitiva del decreto, risultante dalla legge di conversione del 24 marzo 2012 n. 27, che ha abrogato le scarse norme ordinamentali e processuali speciali contenute nell'originario primo comma dell'art. 2 del decreto n. 168/2003, ed ha sostituito da un comma richiamante la sola originaria previsione che “i giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze”.

⁸⁷ In particolare, era prefigurato, almeno per determinate controversie, un giudizio di merito ispirato al modello del procedimento cautelare, con aspetti palesemente ispirati al *rèfère* francese; ed era anche prevista la possibilità, per alcune materie, di un giudizio in unico grado.

4. *La collegialità.*

Il profilo procedurale di maggior rilievo introdotto dal d.lgs. n. 168/2003 stava proprio nella previsione della riserva di collegialità:⁸⁸ l'abrogato art. 2,⁸⁹ comma 1, enunciava, che “le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-*bis*, comma 1, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali”⁹⁰. Tali indicazioni, erano oggetto di forte perplessità da parte della dottrina, in quanto ritenute superflue e mal formulate⁹¹. Da un lato, infatti, l'espressa previsione della riserva di collegialità era ritenuta superflua, in quanto discende dal carattere specializzato delle sezioni, come espressamente previsto, in via generale, dall'art. 50-*bis* n. 3) c.p.c., seppur richiamato dalla norma in commento. Dall'altro suscitava ancor più perplessità l'inciso secondo cui, “Il collegio giudicante è composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio”. La questione allora, era proprio se si potesse ritenere che le nuove disposizioni potevano tracciare una “collegialità” diversa da quella dell'ordinario rito collegiale. Potrebbe ritenersi, infatti, che la composizione collegiale non era solo riferita al giudizio (ai sensi, dell'art. 50-*bis*

⁸⁸La riserva di collegialità è un'importante caratteristica del Tribunale delle imprese, perché con il d.lgs. n. 51 del 1998, modificando il codice di procedura civile, il legislatore ha stabilito che i Tribunali, che costituiscono i giudici di primo grado, decidono, salvo che in alcune materie particolarmente delicate (art. 50-*bis* del c.p.c.), in composizione monocratica, sicché si può dire che il sistema giudiziario italiano oggi si basa sulla figura del giudice unico (prima della riforma del 1998, il pretore era già un'apprezzata figura di giudice unico).

⁸⁹Quale sostituito dall'art. 2 comma 1, lett. b), d.l. 24 gennaio 2012 n. 1.

⁹⁰Quanto alle sezioni presso la Corte d'Appello, la cognizione, pertanto, era sempre quindi collegiale, ex art. 350, comma 1, c.p.c. .

⁹¹In particolare, Casaburi *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit. 29, e Spaccasassi, *Sezioni specializzate di Diritto industriale: quale rito*, *Dir. Industriale*, 2004, cit. 44.

c.p.c.) ma alla Sezione, quasi a considerarla una connotazione immanente alla stessa. La collegialità quindi, non era riferita alla sola decisione, ma anche alla trattazione⁹². In altri termini, secondo questa parte della dottrina, tutto lo svolgimento del giudizio dovrebbe, o meglio sarebbe dovuto avvenire innanzi al collegio, tranne l'assunzione delle prove, appunto delegata ad un singolo magistrato. Quindi quest'ultimo, il giudice "designato" per le attività istruttorie sarebbe stato investito di compiti minori rispetto al giudice istruttore, quasi una sorta di giudice delegato al solo raccoglimento delle prove. Una tale lettura trovava riscontro nel parere espresso della Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 17 giugno 2003, che riteneva insufficiente il numero di cinque giudici, poiché "nel caso di ricorso alle procedure cautelari, di cui agli artt. 669 *ter* e 669 *quater* c.p.c., si potrebbe presentare un problema relativo alla composizione del collegio competente in caso di reclamo, in quanto la procedura cautelare comporterà il coinvolgimento di tre giudici in primo grado ed altri tre giudici in caso di reclamo". Una tale collegialità, forte e diffusa, era presupposta della stessa delibera del CSM del 23 luglio 2003, che, nel dare indicazioni circa l'istituzione delle sezioni, prescriveva che "nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso la trattazione degli affari, potrà in via preferenziale, essere ripartita tra i due collegi, con individuazione di quello competente in via esclusiva dei ricorsi e delle domande a quello competente per il contenzioso in sede di reclamo". Evidentemente⁹³, come evidenziato dalla dottrina⁹³, i

⁹² Così, Scotti *materia di proprietà industriale ed intellettuale. Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, cit., 2616. Casaburi *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit. 29, e Spaccasassi, *Sezioni specializzate di Diritto industriale: quale rito*, cit., 44.

⁹³ Spaccasassi, *Sezioni specializzate di Diritto industriale: quale rito*, cit., 58, che oltretutto evidenzia che il relatore della Commissione Giustizia del Senato, nella seduta del 10 giugno 2003, aveva proposto la elevazione del numero dei componenti della sezione a sei "al fine di consentire la costituzione di almeno

ricorsi a cui fa riferimento la circolare sono i ricorsi cautelari e la indicazione dei criteri di determinazione del relatore, che di regola non ha bisogno di criteri poiché relatore al collegio è il giudice istruttore (ai sensi dell'art. 174 c.p.c.), si spiegano solo presupponendo dei collegi che non compaiono solo alla fine del processo, nella fase decisoria, ma anche nella fase iniziale. Motivo per cui, la dottrina, ha unanimemente escluso che la trattazione della causa innanzi al Tribunale delle imprese, sia collegiale. Infatti, a voler leggere il decreto legislativo, senza le suggestioni o le interferenze provenienti dai pareri, dalla circolare del CSM, tutto lascia propendere per un'interpretazione lineare che vuole le cause in questione, portate avanti a un giudice e decise da un collegio⁹⁴. Quindi le cause devolute al Tribunale delle imprese seguono le stesse regole processuali e quindi le stesse scansioni, delle ordinarie cause di cognizione, che devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale. Diversamente opinando, si configurerebbe uno "strano" ed ulteriore rito collegiale, in cui però vi sarebbe un magistrato delegato all'assunzione delle prove, del tutto indefinito ed indisciplinato, privo di agganci normativi. Oltretutto, la previsione della collegialità "diffusa",⁹⁵ costituirebbe una regola antitetica a quegli obiettivi di rapidità e di efficacia cui pure è finalizzata la nostra riforma. Con la legge di conversione del 24 marzo 2012 n. 27 i dubbi interpretativi si sono dissolti: in quanto, avvalorata (seppur

due collegi con una conseguente migliore e maggiormente coordinata ripartizione del carico di ruoli ed udienze". Argomentazione questa, che secondo Casaburi *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit., 30, risulta essere ben più condivisibile rispetto a quella che richiama il giudizio di rinvio, che è anzi erronea almeno per i giudizi innanzi alle Sezioni specializzate di tribunale, in quanto il giudizio di rinvio si svolge innanzi alla Corte d'Appello.

⁹⁴Spaccasassi, *Sezioni specializzate di Diritto industriale: quale rito*, cit., 60 e Casaburi, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit., 31.

⁹⁵ Termine indicato da Casaburi, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit. 31.

ancora contestata) la configurazione del Tribunale delle imprese quale articolazione di mero ufficio giudiziale, la funzionalità di tale Tribunale secondo le regole processuali oramai è mera certezza, con la conseguenza quindi che comporti collegialità nella fase decisoria di primo grado per tutte le cause rientranti nella sua sfera di competenza, in pratica quindi seguendo i dettami dell'art. 50-*bis*, fatta salva però la concentrazione in capo al loro Presidente delle attribuzioni in alcune materie, da parte del Presidente del Tribunale e del Presidente della Corte d'Appello.

4. La specializzazione del giudice (e dell'ufficio giudiziario).

Abbiamo affermato, come ad oggi, un giudice che intenda “affrontare” controversie, in materie industriale e societarie, come nel nostro caso, debba possedere competenze specifiche per affrontare un accertamento del fatto, che si presenta quindi complesso.

La specializzazione del giudice però, non deve confondersi con il problema della specializzazione del giudice, inteso come ufficio giudiziario. Chiaro è, che tale questione sembra subordinata alla prima ed è decisamente più specifica. La necessità di garantire al giudice (visto come singolo magistrato) una preparazione in relazione ad alcune controversie non implica necessariamente che tale obiettivo debba essere raggiunto mediante una specializzazione del giudice-organo giudiziario⁹⁶.

⁹⁶In proposito, si veda Consolo, *Le prefigurabili inattività di alcuni nuovi riti commerciali*, in *Corr. Giur.*, 2003, *cit.*, 1509, secondo il quale la creazione di forme differenziate di tutela sarebbe intrinsecamente connessa e collegata alla istituzione di giudici altamente specializzati e che, conseguentemente, la prima

Analogamente, la specializzazione dell'ufficio giudiziario non necessariamente implica anche la specializzazione dei singoli magistrati⁹⁷.

Appare altresì necessario sottolineare come la scelta non si ponga in termini di stretta contrapposizione fra giudici specializzati e giudici generalisti. Sembra possibile, infatti, ipotizzare soluzioni intermedie, come, ad esempio, quella della “semispecializzazione”⁹⁸. La specializzazione del giudice potrà peraltro differenziarsi anche a seconda del grado, potendo magari ipotizzare un primo grado “specializzato” e un secondo grado “generalista”. Ciò premesso, il vantaggio più evidente e intuitivo connesso alla creazione di apposite sezioni si può far consistere, proprio, nella specializzazione dei giudici che le compongono. Anche, in assenza di un'apposita preparazione iniziale, infatti, le affinità delle controversie giudicate permette ai membri delle sezioni di avere tempo per studiare approfonditamente le questioni più ricorrenti e, conseguentemente, di acquisire una migliore preparazione sulle materie oggetto di controversia. Una specializzazione che dovrebbe potersi tradurre, poi, in decisioni qualitativamente e tecnicamente migliori, condizione necessaria anche per attirare

presupporrebbe ed implicherebbe necessariamente la seconda e viceversa. Nell'opinione di tale autore, quindi, il legislatore, in mancanza delle sezioni specializzate, avrebbe dovuto astenersi dal prevedere forme di tutela differenziata. A favore dell'istituzione di sezioni specializzate per specifiche materie si vedano, seppur con posizioni tra loro discordanti, Consolo, *Un giudice specializzato e vari nuovi riti per liti societarie*, cit. 565; Casaburi, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit. 208. A favore della specializzazione dell'ufficio giudiziario piuttosto che dei singoli magistrati sembrano essere Tavassi, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, cit., 1117 e soprattutto la delibera del CSM dell'11 luglio 2012, adottata proprio in conseguenza dell'ampliamento delle competenze delle sezioni specializzate secondo cui “la specializzazione non è del singolo magistrato, ma dell'ufficio, ossia di un 'entità astratta ed impersonale” (la citazione è di Verde, *Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, cit., 134).

⁹⁷A questo proposito, con riferimento e come parametro, si veda la dottrina statunitense, per una specifica rassegna del rapporto fra giudici specializzati e uffici giudiziari specializzati nel sistema federale statunitense, Revesz, *Specialized Courts and the Administrative Lawmaking System*, in *138 U. Pa. L. Rev.*, 1990, cit., 1132.

⁹⁸ Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 256.

investitori stranieri a intraprendere attività imprenditoriali qui in Italia, sapendo di avere un valido strumento per difendersi in caso di contenzioso. Un ulteriore vantaggio, infatti, dovrebbe conseguirsi anche in termini di maggiore rapidità di decisione. Giudici specializzati dovrebbero infatti riuscire ad acquisire più facilmente quelle che, in precedenza, sono state definite come conoscenze “procedimentali”; ossia conoscenze finalizzate alla gestione efficiente di questioni complesse sul piano del diritto sostanziale nel contesto di un particolare percorso processuale. In altri termini, l’abitudine ad affrontare determinate controversie dovrebbe quindi permettere ai giudici di identificare e, quindi, di risolvere più rapidamente le questioni da affrontare⁹⁹. Infine, sembra ragionevole ritenere che la creazione di apposite sezioni, come nel nostro caso il Tribunale delle imprese, permetta di individuare con maggiore precisione il carico di lavoro e di predisporre, conseguentemente, le strutture più adeguate, nonché di individuare il numero di giudici effettivamente necessario. Ciò appare di particolare rilevanza con riferimento alle controversie industriali e societarie; controversie che, strettamente collegate alla struttura economica del territorio tendono ad avere una diffusione estremamente differenziata da luogo a luogo¹⁰⁰.

Tutto quello che questo lavoro ha evidenziato, sin dal primo capitolo, riguardante la “necessaria” specializzazione del giudice rischia però di essere frantumato, se il legislatore non si preoccuperà di correggere la stortura per cui dopo dieci anni di

⁹⁹In questo senso si legga, Rordorf, *Giudici per il mercato o mercato senza giudici?*, in Soc., 2000, con cit., 152.

¹⁰⁰Discorso analogo, evidentemente, non può svolto, ad esempio, per le controversie in tema di infortunistica stradale, la cui diffusione, anche solo intuitivamente, appare molto più uniforme. Sull’opportunità di una specifica dislocazione territoriale delle sezioni specializzate proposte nella bozza Mirone, si veda, Rordorf, *Giudici per il mercato o mercato senza giudici?*, cit., 158.

permanenza in un ruolo i magistrati devono comunque ruotare (e quindi non svolgere per più di dieci anni le stesse funzioni¹⁰¹): il che significherebbe che, proprio quando essi avranno acquisito davvero quelle competenze specialistiche che si invocano, saranno costretti a disperderle a favore di un “cambiamento di mestiere”. Pertanto, al fine di evitare di disperdere il patrimonio di esperienze e di uniformità formatosi nelle Sezioni, indispensabili d'altronde per fronteggiare fenomeni di contraffazione con l'efficienza e la rapidità necessaria a un paese come il nostro, risulta necessario, un ulteriore intervento del legislatore diretto magari ad istituire una specializzazione di Sezione anche in sede penale, costituendo Procure distrettuali anticontraffazione nei medesimi Tribunali sede delle Sezioni civili dell'impresa o magari a ripensare alle competenze del Tribunale delle imprese, rendendole più omogenee¹⁰², affidando così, il tutto a più sotto-Sezioni specializzate (considerate in questo caso come vero e proprio Ufficio). Ma in tutto ciò, primario sarebbe l'abbandono, almeno per i giudici delle sezioni specializzate, la regola dei dieci anni di permanenza massima nel ruolo, che in questo modo distrugge tutti gli effetti “positivi” della specializzazione.

¹⁰¹ Il riferimento è alla legge Mastella del 30 luglio 2007, n. 111.

¹⁰² Per tali indicazioni e accorgimenti, si veda Galli, *Si ai Tribunali delle imprese*, Parma, 2013, cit., 34. Sul punto, qui l'autore sottolinea anche l'inopportunità, all'origine della riforma, dell'accorpamento tra Sezioni specializzate di diritto industriale ed intellettuale e Tribunale delle imprese.

CAPITOLO QUARTO

LA NATURA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE PER L'IMPRESA E IL MERCATO

SOMMARIO: 1. I valori costituzionali alla base della istituzione di una Sezione specializzata. –
2. Organo giudiziario autonomo o mere sezioni di uffici giudiziari? E quindi: competenza in senso tecnico o distribuzione interna (tabellare) degli affari? Conclusioni.

1. I valori costituzionali alla base della istituzione di una Sezione specializzata.

Il 10 febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri, con l'approvazione del disegno di legge che conferisce al Governo la delega a ridefinire il quadro della giustizia civile in Italia, si è reso protagonista del cambiamento di denominazione, da Tribunale delle imprese a Sezioni specializzate per l'impresa e il mercato. Tale modifica, non ha fatto altro che evidenziare ancor di più la natura di Sezione e di interrogarsi su quelle che sono effettivamente le basi costituzionali su cui essa poggia. Il primo riferimento normativo è l'art. 102 Cost., che ammette in via di fatto, l'istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di "Sezioni specializzate per determinate materie". Queste ultime, viste come organi giudiziari, sono garanzia di rapidità e prevedibilità delle decisioni, che danno piena attuazione al principio di tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 Cost., e di quello

del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. In questo caso, il carattere della specializzazione insito nella Sezione, garantisce la piena efficienza del sistema giudiziario¹⁰³ incidendo sul benessere e sugli equilibri economici collettivi, al punto da poter attrarre imprenditori stranieri ad investire all'interno del nostro paese, con conseguente impatto in ambito socio-economico. Ed era questa, in realtà, la vera *ratio*, della riforma del 2003 istitutiva del Tribunale delle imprese, e cioè, cercare attraverso la creazione dell'organo giudiziario un valido sostegno all'economia dell'Italia, troppo arretrata, soprattutto dal punto di vista occupazionale, rispetto agli altri paesi europei¹⁰⁴. Ma per far sì che si possano raggiungere tali obiettivi, si necessita di un giudice altamente competente alle risoluzioni di controversie in materie particolarmente complicate come sono quelle industriali e societarie. Risulta opportuno verificare quindi se la figura del giudice, delineata dalla Costituzione, implichi la presenza di specifici requisiti qualitativi. In realtà, a un'analisi strettamente testuale la Carta Costituzionale non sembra richiedere alcuno specifico requisito a questo riguardo. Il giudice, in effetti, viene descritto in termini puramente negativi come imparziale, autonomo e indipendente. Si tratta, come si è già detto, di qualificazioni appunto "in negativo", intese come "non" dipendenza dagli altri poteri dello Stato e "non" parzialità, nell'ambito del giudizio, a favore di una delle parti¹⁰⁵. Lo stesso deve dirsi anche per

¹⁰³ Casaburi, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit., 9.

¹⁰⁴ In modo particolare, sin dall'inizio la Comunità europea, non si era fatta mancare, di sottolineare come, ad oggi, la proprietà industriale ed intellettuale rappresentino "la nuova ricchezza delle nazioni". Così, la Direttiva n. 48 del 2004 del Parlamento europeo.

¹⁰⁵ Rigano, *Note sullo Statuto costituzionale del giudice comune*, in *Riv. Dir. Cost.*, 2006, cit., 97. Il quale rileva che "la Costituzione non dà la definizione di giudice e di giurisdizione, com'è opportuno che sia, poiché le costituzioni non sono un dizionario degli istituti giuridici, bensì il catalogo dei principi

quanto riguarda le Convenzioni Internazionali, come, ad esempio, nel caso dell'art. 6 della Convenzione Europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo, norma che non prevede alcun requisito "positivo" in termini di specifica competenza o idoneità del giudice¹⁰⁶.

D'altro canto, è manifesto che la Costituzione Italiana risulti ancora fortemente influenzata dal principio della supremazia del potere legislativo e quindi della legge. Ne è chiara dimostrazione, proprio con riferimento alla funzione giudiziaria, l'art. 101 Cost.; che solennemente statuisce l'esclusiva soggezione del giudice alla legge. A una più attenta lettura delle norme, però, ci si rende facilmente conto di come, pur non sancendolo apertamente, la Costituzione presupponga l'idoneità del giudice a esercitare la propria funzione. Una simile conclusione può ricavarsi anzitutto dalla necessità che la selezione dei magistrati avvenga mediante concorso pubblico. Un metodo di selezione intrinsecamente implicante una valutazione di idoneità tecnica e qualitativa rispetto all'esercizio della funzione giudiziaria.¹⁰⁷

La stessa conclusione si ricava anche (e soprattutto) dall'art. 102 Cost., che consente al legislatore di inserire fra i componenti di eventuali sezioni specializzate anche membri non togati, purché "idonei". Questo pare in effetti essere l'unico riconoscimento espresso del principio di "idoneità" del giudice contenuto nella Costituzione, ancorché

fondamentali dell'ordinamento. La nozione di giudice e di giurisdizione è dunque frutto dell'interpretazione".

¹⁰⁶In argomento, anche per ulteriori riferimenti si rimanda a Bartole, Conforti, Raimondi, *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, cit., 177 ss. ove si rileva come la stessa Corte Europea, pur non ritenendolo imposto dalla Convenzione, ammetta e consideri conforme all'art. 6 l'affidamento delle funzioni giudiziarie a persone estranee alla magistratura in quanto dotate di specifiche competenze tecniche.

¹⁰⁷Rigano, *Note sullo Statuto costituzionale del giudice comune*, in *Riv. Dir. Cost.*, 2006, cit., 116, il quale rileva, però, come il concorso rappresenti "l'unica occasione di verifica del livello di preparazione tecnica dei magistrati". In questo senso si veda anche C. Cost. 19 dicembre 1973, n. 177.

riferita ai giudici “laici”. A esso, tuttavia, si attribuisce, giustamente, una portata generale, tale da consentirne l’applicazione a chiunque sia incaricato di esercitare la funzione giurisdizionale (non solo, quindi, ai componenti laici, ma anche *a fortiori* ai giudici togati e a giudici speciali)¹⁰⁸. Il che, come si accennava in precedenza, sembrerebbe dimostrare l’implicito accoglimento del principio di idoneità dei magistrati ordinari all’interno della Costituzione. Su questa linea, si deve ritenere che qualsiasi giudice, sia laico sia togato, debba possedere requisiti minimi di preparazione, tali da renderlo idoneo a garantire l’effettività e la rapidità della tutela.

In ultimo, non si può non rilevare il riferimento implicito, posto nell’art. 117 Cost., che alla lettera e)¹⁰⁹, riserva in via esclusiva allo Stato la “tutela della concorrenza” e le “opere dell’ingegno”, con chiaro riferimento alle controversie industriali. In tutto ciò, l’assurgere a giudice comunitario delle Sezioni specializzate per l’impresa e il mercato¹¹⁰, nella tutela dei Marchi comunitari e dei Disegni e Modelli comunitari, di cui ci occuperemo nel prossimo capitolo, evidenziano come ora, in virtù di tale nuova veste, le Sezioni specializzate potranno trarre ulteriore legittimità nel diritto interno, anche in virtù dell’art. 10 Cost., in questo modo, trovando sempre più “certezza” dal punto di vista costituzionale.

¹⁰⁸Sul punto si vedano, Andolina, Vignera, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile*, Torino, 1997, cit., 48 e Rigano, *Note sullo Statuto costituzionale del giudice comune*, in *Riv. Dir. Cost.*, 2006, cit., 116.

¹⁰⁹ Introdotto a seguito della riforma federalista di cui alla legge Cost. 18 ottobre 2001.

¹¹⁰ In attuazione del Regolamento CE 40/94.

2. Organo giudiziario autonomo e mere sezioni di uffici giudiziari? E quindi, competenza in senso tecnico o distribuzione interna (tabellare) degli affari?

Con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, sembra essersi configurato un ulteriore problema dal punto di vista processuale; problema che la recente trasformazione delle sezioni ha lasciato sostanzialmente immutato. È un problema che si connette alla circostanza che il d.lgs. 168/2003 non specifica quale sia la natura delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Non pare chiaro, infatti, se le stesse siano da qualificarsi come mere suddivisioni interne al medesimo ufficio giudiziario (o, secondo una efficace definizione, “giudici a competenza particolare”), al pari delle sezioni lavoro¹¹¹. E neppure, se esse costituiscano veri e propri uffici giudiziari separati, al pari delle sezioni specializzate agrarie¹¹². Si tratta di una questione la cui importanza non pare essere solo teorica, dal momento che, nel primo caso, il riparto fra le sezioni integrerebbe una mera questione di ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario, mentre nel secondo caso ci si troverebbe di fronte a una vera e propria questione di competenza.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con esiti, però, tutt'altro che lineari. Come spesso accade, ci si è trovati di fronte a due orientamenti, il primo dei quali accoglie espressamente questa seconda interpretazione. In particolare, la Suprema Corte

¹¹¹Servello, *Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate*, in *Enc. Giur. Treccani*, 2008, cit., 7.

¹¹²Sulla natura delle sezioni lavoro, Cass., 9 novembre 2006 n. 23891, in *Giust. Civ.*, 2007, cit., 69; sulla natura delle sezioni specializzate agrarie, si veda invece Cass., n. 12859 del 2009, in *Mass. Giur. it.*, con cit., 2009.

ritiene che le sezioni specializzate siano uffici autonomi, sulla base di tre considerazioni: l'espreso riferimento letterale, contenuto negli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. 168/2003 alla "competenza"; la competenza tendenzialmente ultradistrettuale delle sezioni; la diversità di *ratio* ispiratrice delle sezioni lavoro. In particolare, sempre secondo la Corte, queste ultime sarebbero finalizzate unicamente a uno snellimento della trattazione delle cause di lavoro, mentre le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale (come, del resto, anche le sezioni agrarie) sarebbero destinate principalmente a garantire una specifica competenza dei magistrati che le compongono¹¹³.

Diverso è l'inquadramento del problema, offerto dal secondo degli orientamenti in questione, secondo il quale il rapporto fra sezioni ordinarie e sezioni specializzate andrebbe qualificato come semplice questione di riparto interno fra sezioni del medesimo ufficio giudiziario. La Suprema Corte ha in tal modo affermato l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto nei confronti di un'ordinanza con cui era stata dichiarata l'incompetenza della sezione specializzata a favore della sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario. La Corte ha sostanzialmente escluso

¹¹³Cass. Civ. 25 settembre 2009, n. 20690, in *Riv. Ind, Dir.*, 2010, con nota critica di Casaburi; in senso conforme a tale pronuncia Cass. Civ., 14 giugno 2010, n. 14251, in *Riv. Ind, Dir.*, 2011, in senso opposto, invece, era orientata giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, 22 giugno 2010, Trib. Milano, 13 aprile 2010, Trib. Milano, sez. spec. Prop. Ind., 1 giugno 2009, tutte edite in *Riv. Ind, Dir.*, 2011, Trib. Torino, 24 aprile 2008, in *Foro.it*, 2009 e la dottrina Giussani, *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2007, cit., 19 ss., Casaburi, *Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale). Sezioni specializzate: competenza e rito dal d.lgs. 168/2003 al Codice*, in *Riv. Ind, Dir.*, 2005 e Scuffi, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate*, in *Riv. Ind, Dir.*, 2006. In senso contrario, Tavassi, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, cit., 1121 la quale invece ritiene preferibile l'opinione espressa proprio dalla Corte di Cassazione in tale pronuncia a favore dell'ammissibilità del regolamento di competenza. Sul punto, anche, Balena, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, cit., 339, il quale parla di questione di competenza, come tale rilevabile *ex officio* non oltre la prima udienza.

l'applicabilità a tali sezioni dei principi validi per le sezioni specializzate agrarie; e ciò in considerazione sia della peculiare natura di queste ultime sia, soprattutto, “dall'essere la composizione della sezione del tutto peculiare, in quanto scaturente dall'apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il Tribunale e di magistrati onorari (i c.d. esperti), altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del Tribunale”¹¹⁴.

Entrambi gli orientamenti appaiono, tuttavia, criticabili. Anzitutto, la *ratio* alla base dell'istituzione delle sezioni lavoro, al pari di quanto può dirsi per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, è rappresentata dalla complessità e dalla delicatezza di tali controversie e non dalla semplice esigenza di deciderle celermente.¹¹⁵

Non casualmente, infatti, la stessa assegnazione dei singoli magistrati alla sezione

¹¹⁴Cass. Civ. sez. VI Ordinanza, 22 novembre 2011, n. 24656, in CED, Cass., 2011. In dottrina, Celentano, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit., 816, il quale, invece, propende per la tesi della definizione del rapporto fra tribunale ordinario e sezioni specializzate in materia di impresa in termini di competenza. Su tale indicazione fornita dalla cassazione, si è pronunciato il Tribunale di Napoli, sez. spec. Impresa, ord. 18 dicembre 2014, n. 2479 (Pres. Buttafoco, est. Tatangelo): il collegio napoletano afferma che, relativamente ai rapporti fra sezione specializzata in materia di impresa e tribunale in composizione ordinaria, si verte in tema di questione di competenza sia se il conflitto riguardi uffici giudiziari diversi, sia se attenga al contrasto tra sezioni del tribunale capoluogo (come pure se concerna la relazione fra la sezione specializzata e tutti gli altri tribunali rientranti nella circoscrizione territoriale di sua competenza). Nella ordinanza citata 2479/214, il tribunale di Napoli dichiara quindi di dissentire dalle indicazioni fornite da Cass., 22 novembre 2011, n. 24656, cit., e dalle successive conformi e di volere invece aderire all'originario orientamento della Suprema Corte (quale espresso, in particolare, da Cass., 14 giugno 2010, n. 14251, cit.) più in generale, si osservi che la pronunzia della sezione specializzata partenopea si innesta su una questione (di competenza, secondo il tribunale) concernente il potere di decidere una domanda di ripetizione di indebito oggettivo, in un caso in cui il titolo della prestazione indebita era costituito da un rapporto sociale (come tale rientrante nelle attribuzioni della sezione specializzata in materia di impresa). Il giudice adito, però, nega che si tratti di controversia ricompresa nella competenza della sezione specializzata, sul rilievo che, essendosi in presenza di una c.d. *condictio sine causa*, la domanda di ripetizione dell'indebito, non postula alcun accertamento del rapporto obbligatorio (nel caso, rapporto sociale). In un *obiter dictum*, il tribunale osserva altresì che il rapporto avente per oggetto il finanziamento erogato dal socio alla società non può essere fatto rientrare nella nozione di “rapporti sociali” devoluti alla competenza della sezione specializzata. La ragione di tale conclusione è additata nella circostanza che i rapporti di finanziamento suddetti (al lume dell'art. 2467 cod. civ.) hanno natura extrasociale restando estranei al contratto sociale (pur presupponendolo). Sul punto, Auletta, Panzarola, *Competenza per materia e per valore. Competenza per territorio*, cit., 71.

¹¹⁵ Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 133.

appare significativamente vincolata al possesso di specifiche competenze, da valutarsi addirittura in modo più rigoroso rispetto a quanto è previsto per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Neppure risolutivo appare del resto anche il riferimento alla competenza ultradistrettuale delle sezioni specializzate. Un riferimento in gran parte venuto meno con la riforma del 2012, che ha notevolmente ridotto i casi di competenza ultradistrettuale. Non si può, inoltre, smettere di segnalare come la stessa Suprema Corte, con riferimento alle sezioni specializzate agrarie, abbia ancora recentemente individuato il principale distintivo delle stesse nella differente composizione delle sezioni (caratterizzata dalla presenza di membri non togati).¹¹⁶

Al riguardo si deve anche richiamare un ulteriore elemento che appare trascurato nelle recenti pronunce della Suprema Corte¹¹⁷. Si tratta, specificamente, del già citato primo comma dell'art. 2 del d.lgs. 168/2003 il quale prevede che, salvo diversa disposizione, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale decidano in composizione collegiale, ciò anche ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 1, n. 3, c.p.c. . Per quanto si tratti di un elemento non univoco, come si è già evidenziato nel capitolo terzo, il fatto che il legislatore abbia sentito la necessità di specificare espressamente il carattere collegiale della decisione sembra indurre a pensare che lo stesso legislatore non consideri le sezioni in materia di proprietà industriale e intellettuale come vere e proprie sezioni specializzate, al pari di quelle agrarie. In caso contrario, infatti, il richiamo espresso non sarebbe stato necessario, in quanto l'art. 50-*bis*, comma 1, n. 3, c.p.c. avrebbe trovato diretta applicazione, pur in assenza di tale espresso richiamo.

¹¹⁶Come evidenziava la già cit. Cass., n. 12859 del 2009, in *Mass. Giur. it.*, cit. 2009.

¹¹⁷Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 133.

Non si tratta di questioni meramente teoriche. L'impatto pratico di tali approcci appare invece assai significativo, ponendosi l'alternativa fra questione di competenza in senso stretto e questione di regolare costituzione del giudice. Le differenti conseguenze di tali approcci risultano, tuttavia, ridimensionate, almeno in parte, a seguito della riforma del codice di rito, attuata dalla l. n. 69 del 2009. In particolare, con la modifica del primo comma dell'art. 279 c.p.c. si prevede ora che le decisioni in tema di competenza debbano assumere la forma snella dell'ordinanza, circostanza che sicuramente semplifica il meccanismo di decisioni delle questioni di competenza¹¹⁸.

Ciò posto, occorre dire che una significativa differenza è tuttavia ancora presente. Ove si ritenesse che si verta in tema di competenza, l'ordinanza al riguardo potrebbe essere impugnata solo con il regolamento necessario di competenza, *ex art. 42 c.p.c.* . Qualora, invece, si trattasse solo di una questione di riparto interno di carichi di lavoro, la violazione andrebbe fatta valere o in base all'art. 83-*terdisp.* att. c.p.c., o come motivo di nullità della sentenza stessa, ove la violazione concernesse anche l'art. 50-*bis* c.p.c.¹¹⁹. Un dubbio interpretativo strettamente connesso al precedente, anzi, ad esso subordinato, concerne il regime di rilevabilità dell'eccezione di incompetenza¹²⁰. Al riguardo, appare utile prospettare e analizzare separatamente alcune ipotesi.

Una prima ipotesi può essere riferita alla controversia promossa presso la sezione ordinaria di un ufficio giudiziario provvisto di sezione specializzata. Ciò, ovviamente,

¹¹⁸Si è subito sottolineato, però, come tali interventi non appaiono risolutivi dei problemi in tema di questioni di competenza. Tuttora, infatti, sembra che i provvedimenti in tema di competenza non siano affatto celeri; Ciccone, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna?*, in *Riv. Dir. Ind*, 2011, cit., 240.

¹¹⁹Sul punto, Giussani, *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale*, cit., 20; e Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 134.

¹²⁰ Si rimanda a Scotti, *Le sezioni specializzate*, cit., 2613.

vale anche nell'ipotesi inversa. Entrambi i casi appaiono molto controversi, anche perché su di essi ripercuotono maggiormente gli effetti delle incertezze interpretative appena segnalate. Qualora si ritenesse che le sezioni specializzate costituiscano un ufficio giudiziario autonomo, si dovrebbe parlare anche in tali casi di vera e propria eccezione di incompetenza per materia; eccezione come tale rilevabile *ex officio* entro i termini di cui all'art. 38 c.p.c.¹²¹. Diversa soluzione, evidentemente, si avrebbe ove si ritenesse che, in tale ipotesi, venga in discussione unicamente il riparto delle funzioni all'interno del medesimo ufficio giudiziario¹²².

Una seconda ipotesi riguarda la controversia promossa presso la sezione ordinaria di un ufficio giudiziario sprovvisto di sezione specializzata. In questo caso, non parrebbe dubbia la qualificazione dell'eccezione in termini di incompetenza per materia, rilevabile *ex officio*. In questo senso, si è del resto già espressa anche parte della dottrina; dottrina che, con riferimento alle ipotesi precedenti, tende invece ad escludere l'applicazione delle norme invocabili per l'eccezione di incompetenza *ratione materiae*¹²³. Peraltro, come rilevato da altra dottrina, ove si ritenesse che le sezioni specializzate siano una semplice ripartizione interna degli uffici giudiziari, si avrebbe una mera violazione delle regole di competenza per territorio (in coerenza con l'art. 4 d.lgs. 168/2003 e non con l'art. 3 del medesimo decreto). Di conseguenza, aderendo a quest'ultima interpretazione, la relativa eccezione sarebbe proponibile esclusivamente a

¹²¹ In questo senso, Trib. Milano, Sez. spec. Prop. Ind. Int., 7 luglio 2004, consultabile in *Rep. AIDA*, 2005.

¹²² Si riveda, Giussani, *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale*, cit., 20.

¹²³ Scotti, *Le sezioni specializzate*, cit., 2613; e Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 134.

iniziativa di parte, salvi i casi di inderogabilità previsti dall'art. 28 c.p.c.¹²⁴. Un ulteriore e ultima ipotesi si può riferire alla controversia promossa presso il Giudice di pace. È questo, intuibilmente, il caso più semplice;¹²⁵ qualunque sia l'interpretazione prescelta circa la natura delle sezioni specializzate, infatti, il conflitto deve essere qualificato in termini di incompetenza per valore.

In ultimo, si accenna solo di passaggio ai possibili dubbi interpretativi in tema di coordinamento fra l'eccezione di incompetenza per materia e quella per territorio¹²⁶; circostanza verificabile, ove la controversia sia stata proposta presso un ufficio giudiziario sprovvisto di sezione specializzata e la sezione specializzata competente per quel distretto non sia quella competente secondo le regole di competenza per territorio. Pur in assenza di specifiche indicazioni normative a riguardo, pare in tal caso potersi ritenere che solo la prima eccezione sia rilevabile d'ufficio (sicché, in assenza di eccezione di incompetenza per territorio, l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia implica la rimessione della controversia alla sezione specializzata competente per il distretto del giudice adito¹²⁷).

¹²⁴In questo senso si veda, Giussani, *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale*, cit., 21.

¹²⁵ Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 135.

¹²⁶In riferimento alla rilevanza dell'eccezione di incompetenza per territorio fra diverse sezioni specializzate (ex art. 4 d.lgs. n. 168/2003) si rimandi al capitolo 2, paragrafo 6.

¹²⁷ Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 135.

Conclusioni.

Le indicazioni che ci sono pervenute, riguardanti la natura della Sezione specializzata per l'impresa e il mercato non sono però terminate. Ad oggi infatti, un importante intervento in tal senso si è avuto con una nota decisione della Sezione specializzata della Corte d'Appello di Napoli. La pronuncia in commento sancisce l'inammissibilità dell'appello proposto dinanzi alle Sezioni della proprietà industriale ed intellettuale della Corte di Appello di Napoli, dichiarando pertanto l'appello inammissibile per "l'esser stato rivolto ad un giudice d'appello diverso da quello preconstituito per legge", in buona sostanza l'appello sarebbe dovuto essere promosso dinanzi alla medesima Corte d'Appello, ma nella sua composizione ordinaria. Ma l'indicazione principale che perviene da tale pronuncia è un'altra. La Sezione specializzata della Corte di Appello di Napoli, dichiarando inammissibile l'appello proposto dinanzi ad essa, dichiara in maniera chiara e ferrea che l'allora Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ed ora anche le Sezioni specializzate in materia di impresa e di mercato) sono configurabili come "organi giudiziari costituenti sì articolazioni organizzative di più complessi Uffici giudiziari ma dotati di una propria competenza in senso tecnico". Le ragioni di tale posizione, erano le più varie: la pronuncia infatti enunciava l'importanza di dare il giusto rilievo alla terminologia "competenza", usata dal legislatore proprio per dare una potestà giurisdizionale autonoma a tali Sezioni specializzate al pari di ciò che accade con le Sezioni specializzate agrarie e se proprio le questioni tra giudice territorialmente competente e Sezioni agrarie, che sono state istituite al pari della Sezione specializzate d'impresa ai sensi dell'art. 102 Cost. comma

2, sono configurate come di competenza, non si veda come il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzate d'impresa non debba essere valutato in modo diverso¹²⁸. Ma non è tutto, se la ratio che è alla base dell'istituzione di tali Sezioni, è volta alla spedita trattazione dei procedimenti, finirebbe per essere tradita se, valorizzando la tesi della relazione meramente interna agli Uffici giudiziari, si impedisse “alle parti e ai giudici di reagire adeguatamente con i consueti strumenti di rilievo e regolamento delle questioni di competenza”. In buona sostanza viene posto un punto fermo: seppur vero che ai singoli magistrati possono essere assegnati anche altri processi (al pari di quanto avviene per le controversie agrarie), la circostanza non rileva in quanto tali giudici devono avere una specifica competenza e professionalità nelle materie loro devolute, che sarebbe frustrata se ci si limitasse a qualificare il rapporto tra Sezione specializzata e Sezione ordinaria in termini di riparto interno. È chiaro, come la soluzione proposta dalla Corte d'Appello campana sia diretta ad un tentativo di “rafforzare” il ruolo delle Sezioni specializzate d'impresa¹²⁹. Soluzione, che ha trovato critiche da parte della dottrina¹³⁰ dove si rileva che alcuni degli argomenti addotti per giustificare tale soluzione paiono senz'altro rimarchevoli e comunque tali da imporre alla Corte di Cassazione una esatta rivisitazione su tale questione che possa permettere al giudice di risolverla (in tesi *non* di competenza) in modo sollecito (più di quanto sarebbe consentito dal richiamo integrale delle norme in tema di competenza in senso

¹²⁸ Il percorso argomentativo era stato espresso, in termini altrettanto chiari, nello scritto di Celentano, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit., 805. L'autore è stato Presidente e relatore della sentenza in commento.

¹²⁹ Casaburi, *Inammissibile l'appello proposto genericamente alla Corte avverso una sentenza resa dalle Sezioni della proprietà industriale*, in *Quotidiano giuridico*, 20 febbraio 2014.

¹³⁰ In tal senso, Auletta, Panzarola, *Competenza per materia e per valore. Competenza per territorio*, con cit., 73.

stretto). In particolare, tale dottrina ritiene che la questione tra sezione specializzata e sezioni ordinarie di uno stesso Tribunale non sia da qualificarsi in termini di competenza in virtù della peculiare competenza territoriale della sezione specializzata e soprattutto del rilievo secondo cui i giudici che fanno parte delle sezioni specializzate sono prescelti tra i magistrati (togati) dotati “di specifiche competenza” (art. 2, comma 1, d.lgs. 168/2003).

Da ultimo, in ordine temporale, si segnali l'intervento della Corte di Cassazione¹³¹ nel quale si sottolinea che il legislatore nel qualificare come “specializzate” le sezioni che compongono il Tribunale delle imprese, con un aggettivo che è, significativamente, quello utilizzato dall'art. 102, comma 2, Cost., nel delineare i compiti ad esse assegnati espressamente si riferisce a quelli attribuiti sotto il profilo della competenza, per altro verso, la circostanza che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto, ma solo presso alcuni di essi, rende palese che il rapporto fra le sezioni specializzate e le “altre” non è configurabile come rilevante all'interno del medesimo ufficio; alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che la ripartizione di funzioni tra le sezioni specializzate e quelle ordinarie implichi una distinzione di competenza in senso proprio.

Si dice che soltanto i “poco saggi” non cambiano mai opinione, ma occorre comprendere bene i motivi di mutamenti di direzione così drastici. Pertanto, visti gli

¹³¹ Cass. Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 16863, consultabile in *ForoEuropeo.it.*, dove si rileva, anche, che l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione (art. 186-ter c.p.c.) per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al d.lgs. n. 279 del 2004 rientra nella competenza del giudice di pace e non in quella del Tribunale delle imprese, in quanto il procedimento prescinde dalla lesione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l'irrigazione della sanzione amministrativa.

orientamenti giurisprudenziali discordanti, occorrerebbe confrontarsi sul punto, aspettando un più probabile approdo della questione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹³².

¹³² Dello stesso avviso, Casaburi, *“Liberalizzazioni” e sezioni specializzate*, cit. 15.

CAPITOLO QUINTO

II TRIBUNALE DELLE IMPRESE IN VESTE DI TRIBUNALE DEI MARCHI, DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

SOMMARIO: 1. Il Tribunale dei Marchi (e disegni e modelli comunitari). Gli aspetti processuali.

1. Il Tribunale dei Marchi (e disegni e modelli comunitari).

Sembra chiaro oramai, che in virtù di precisi obblighi assunti dall'Italia nei confronti delle direttive provenienti dalla Comunità Europea, siano molte le novità introdotte nel nostro ordinamento dal punto di vista giudiziario. In particolare, l'art. 91 reg. CE n. 40 del 1994, ora sostituito degli artt. 95 e seguenti del Reg. CE n. 207 del 2009¹³³ e dell'art. 80 Reg. CE n. 6 del 2002,¹³⁴ gli Stati membri designano nei rispettivi territori i Tribunali nazionali di prima e seconda istanza, denominati Tribunali dei marchi (ed anche Tribunali dei disegni e modelli comunitari), e successivamente li comunicano alla Commissione dell'UAMI (Ufficio Armonizzazione Mercato Interno¹³⁵). L'Italia, ha pertanto, in conformità, indicato come Tribunali dei marchi e disegni comunitari le

¹³³ L'artt. 95 e seguenti del Reg. CE n. 207/2009, recita: "Gli Stati membri designano nei rispettivi territori i Tribunali nazionali di prima e seconda istanza, denominati Tribunali dei marchi (ed anche Tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento; e l'art. 80 Reg. CE n. 6/2002: "Gli Stati membri designano nei rispettivi territori i Tribunali nazionali di primo e secondo grado, denominati Tribunali dei marchi (ed anche Tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento.

¹³⁴ Per una sintetica illustrazione dei contenuti di tale regolamento, si rimanda a Sandri, *Il nuovo regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, cit., 38.

¹³⁵ Organo della Comunità Europea dotato di personalità giuridica ex artt. 111 Reg. 40/1994 e dall'art. 84 del Reg. 6/2002.

Sezioni specializzate in materia d'impresa istituite con l'ormai citato d.lgs. n 168/2003, presso le città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia¹³⁶.

In realtà, tale previsione la si potrebbe constatare già con l'indicazione proveniente dal d.lgs. n. 168/ 2003 all'art. 3, che assegnava alla competenza delle Sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale le controversie riguardanti la tutela di “marchi internazionali e comunitari”.

Oppure una conferma ulteriore, la si ricava anche dall'art. 120 del Codice della proprietà industriale, che inseriva espressamente fra le materie devolute alle sezioni specializzate anche le controversie in materia di marchi comunitari¹³⁷. E, del resto anche successivamente il legislatore italiano, effettuando le comunicazioni previste dai citati artt. 91 Reg. 40/1994 ed 80 del Reg. 6/2002 ha ufficialmente individuato nelle Sezioni specializzate in materia di imprese e di mercato i giudici designati ha fungere da

¹³⁶Il 24 settembre 2014 nella Gazzetta Ufficiale (UE) sono stati pubblicati gli elenchi dei Tribunali dei marchi comunitari e quelli dei Tribunali dei disegni e modelli comunitari a norma dell'art. 95 del Reg. n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, nonché dell'art. 80, del Reg. n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.

Nella parte inerente l'Italia troviamo:

1) Nell'elenco dei Tribunali dei marchi comunitari di prima istanza, troviamo i Tribunali delle imprese, istituiti presso i Tribunali e le Corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valle di Aosta (in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino);

2) Nell'elenco dei Tribunali dei marchi comunitari di seconda istanza troviamo, i Tribunali delle imprese istituiti presso i Tribunali e le Corti d'Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi) e della Valla D'Aosta in cui non sono presenti sedi, poiché la competenza spetta a Torino.

¹³⁷ Constatazione questa di Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 141.

Tribunali dei marchi e dei disegni o modelli comunitari¹³⁸ in osservanza alle disposizioni programmatiche dei Regolamenti istitutivi.

Merita un cenno, pertanto, la constatazione di quella parte della dottrina¹³⁹ che rileva come il numero eccessivamente elevato di sezioni specializzate d'impresa, istituite nel d.l. del 24 gennaio 2012 n. 1, potrebbe legittimare l'apertura di una nuova procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea¹⁴⁰. In senso contrario, si rileva però, che le sezioni specializzate in materia di impresa e di mercato sono istituite per la trattazione di procedimenti giudiziari riguardanti anche altre materie e titoli, diversi dalla tutela di un marchio, disegno o modello comunitario¹⁴¹, e che pertanto necessitano di una distribuzione ampia di uffici su tutto il territorio nazionale.

Gli aspetti processuali.

Per quanto riguarda gli aspetti intrinsecamente processuali, inerenti il Tribunale dei marchi, disegni e modelli comunitari, l'art. 90 del Reg. n. 40/1994 al pari dell'indicazione proveniente dall'art. 79 del Reg. n. 6/2002, stabilisce la regola generale in virtù della quale alle procedure concernenti marchi comunitari, disegni e modelli comunitari si applicherà la Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e

¹³⁸In tema anche Tavassi, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, in *Corr. Dir. Giur.*, cit., 1122.

¹³⁹In tale senso, Tavassi, *Dalle sezioni specializzate della proprietà industriale e intellettuale alle sezioni specializzate dell'impresa*, cit., 1122; Casaburi, *I tribunali italiani dei marchi, disegni e modelli comunitari. Una prima ricognizione*, in *Riv. Dir. Ind.*, cit., 1884 e Scuffi, *I tribunali dei marchi*, Roma, 2008, cit., 25.

¹⁴⁰In effetti, le indicazioni provenienti dai Regolamenti istitutivi, gli artt. 91 del Reg. 40/1994 e 80 del Reg. 6/2002, parlano di un numero per quanto possibile "ridotto" di organi giurisdizionali di I e II istanza.

¹⁴¹Sul punto, si veda Scuffi, *I tribunali dei marchi*, Roma, 2008, cit., 809.

all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ma salvo le disposizioni specifiche del Reg. n. 40/1994 (ora divenuto Reg. n. 6/2002).

In particolare, l'art. 92 del Reg. n. 40/1994, come ora l'art. 79 del Reg. n. 6/2002, prevede una competenza molto ampia in svariate materie: in particolare prevede che i Tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva:

a) per tutte le azioni in materia contraffazione e, qualora siano previste dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;

b) per azioni di accertamento di non contraffazione, qualora siano previste dalla legislazione nazionale;

c) per tutte le azioni intentate in seguito ai fatti di cui all'art. 9, paragrafo 3, "seconda frase";

d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario di cui all'art. 96.

L'art. 81 del Reg. n. 6/2002 aggiunge, in relazione ai disegni e modelli comunitari, anche le azioni di nullità di disegni e modelli comunitari non registrati. Per quanto riguarda, le azioni dirette in via principale all'accertamento della decadenza o della

nullità¹⁴² di un marchio comunitario di un disegno o modello comunitario registrato, appartengono alla competenza esclusiva dell'UAMI.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93 del Reg. n. 40/1994, ora art. 97 del Reg. CE n. 207/2009, per i giudizi attribuiti ai Tribunali dei marchi comunitari la competenza appartiene al tribunale competente per territorio dello Stato in cui il convenuto ha il domicilio, o, in mancanza una stabile organizzazione; se manca il domicilio del convenuto o la stabile organizzazione, la competenza è determinata dal domicilio o dalla stabile organizzazione dell'attore¹⁴³; nel caso in cui né il convenuto e né l'attore abbiano domicilio o stabile organizzazione in uno Stato membro, risulterà competente il Tribunale dello Stato membro in cui ha sede l'UAMI¹⁴⁴ (cioè la Spagna).

L'art. 93 comma 5 del Reg. n. 40/1994, ora art. 97 del Reg. n. 207/2009 prevede anche la competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa la contraffazione o si verifica il pericolo di contraffazione (c.d. *forum commissi delicti*). Tale criterio, risulta però, escluso per le azioni di accertamento negativo della contraffazione in virtù della necessità di evitare il c.d. *forum shopping*¹⁴⁵ soprattutto quando esso si risolve

¹⁴²Inoltre la questione di nullità non può solitamente, tranne che in casi specifici (si vedano gli artt. 99 del Reg. n. 207/2009 e 85 del Reg. n. 6/2002) essere proposta davanti ai Tribunali comunitari in via di mera eccezione.

¹⁴³Nonostante le disposizioni dell'art. 97 del Reg. CE n. 207/2009, è da applicazione l'art. 23 del Reg CE n. 44 del 2001, se le parti convengono e sia competente un altro Tribunale dei marchi comunitari; oppure sarà da applicazione l'art. 24 del Reg CE n. 44/2001, se il convenuto compare dinanzi ad altro Tribunale dei marchi comunitari.

¹⁴⁴Nessun rilievo assume, pertanto, ai fini della competenza internazionale, il domicilio eletto presso un mandatario abilitato. Sul punto, si veda Scuffi, *I tribunali dei marchi*, cit., 809.

¹⁴⁵Sul punto Casaburi, *I tribunali italiani dei marchi, disegni e modelli comunitari. Una prima ricognizione*, cit., 1882 e Scuffi, *I tribunali dei marchi*, cit., 808, che indicano come sia reale la possibilità di poter incorrere in soggetti che intentano un'azione in giudizio e che scelgano l'organo giudiziario in funzione della legge che verrà applicata.

nell'attribuzione della competenza giurisdizionale al foro dell'attore, considerato con sfavore anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il criterio generale previsto dai paragrafi 1 a 4 dell'art. 97 del Reg. n. 207/2009 e quello alternativo del *forum commissi delicti* operano su due piani diversi. Infatti, ai sensi dell'art. 94 del Reg. n. 40/1994, ora art. 97 del Reg. n. 207/2009 il Tribunale dei marchi comunitari è competente per gli atti di contraffazione commessi o minacciati nel territorio di qualsiasi Stato. E i suoi provvedimenti hanno effetto per l'intero territorio comunitario. In tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia con la sentenza n. 235 del 12 aprile 2011¹⁴⁶, secondo la quale, l'art. 98 del Reg. n. 40 del 1994, dev'essere interpretato nel senso che, ove un Tribunale dei marchi comunitari, la cui competenza si fonda sugli artt. 93 e 94 di detto regolamento, emani un'ordinanza che vieta gli atti di contraffazione o che costituiscano minaccia di contraffazione, tale efficacia del provvedimento, si estenda in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione europea¹⁴⁷. La *ratio* sottostante la sentenza della Corte di giustizia è che nei sensi della normativa UE il marchio comunitario deve avere carattere unitario e che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari devono estendersi a tutta l'UE, al fine evidente di evitare eventuali decisioni contrastanti dei Tribunali e dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno. Tuttavia però la portata territoriale del divieto può, in alcuni casi, essere sottoposta a restrizioni. Qualora il Tribunale dei marchi comunitari constati che gli atti costituenti contraffazione o

¹⁴⁶ Sentenza della Corte di giustizia n. 235 del 12 aprile del 2011, consultabile in *GiurisprudenzadellaCortediGiustizia.it*.

¹⁴⁷ Tesi affermata da Scuffi, *I tribunali dei marchi*, cit., 809.

minaccia di contraffazione di un marchio comunitario sono limitati ad un unico Stato membro o ad una parte del territorio dell'UE, esso deve limitare la portata territoriale del divieto. Invece nel caso di applicazione del criterio di competenza di cui all'art. 97 del Reg. n. 207/2009, il Tribunale comunitario è competente soltanto per gli atti commessi o minacciati nel territorio dello Stato membro in cui è situato. E, i suoi provvedimenti hanno effetto solo per quel territorio¹⁴⁸.

È chiaro, che un sistema così configurato opera in modo vantaggioso per il titolare dell'azione giudiziaria, che non è più costretto a promuovere molteplici azioni separate in ciascuno Stato e tuttavia conserva la possibilità di promuovere un'azione nel luogo della contraffazione, sia pure limitatamente agli atti compiuti in quello Stato membro, quando, ovviamente, le circostanze lo consigliano. Le autorità giudiziarie di ciascuno Stato membro differente dai Tribunali comunitari, mantengono la competenza per le azioni diverse da quelle previste dai citati artt. 92 del Reg. n. 40/1994, ora art. 96 del Reg. n. 207/2009 e art. 81 del Reg. n. 6/2002 (ad esempio, azioni di rivendica o di licenza relativa a marchi comunitari) e cioè ai sensi dell'art. 102 del Reg. n. 40/1994, ora art. 106 del Reg. 207/2009. Tali azioni, sono proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti "*ratione loci*" e "*ratione materiae*" per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detto Stato, oppure in base al secondo comma dell'art. 102 dinanzi all'autorità dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede. Per quanto riguarda la questione inerente l'Italia, invece, la competenza per tali controversie è sempre attribuita, come detto, al Tribunale delle imprese e quindi il giudizio segue le

¹⁴⁸Ciò secondo una sentenza del Tribunale di Torino del 26 novembre 2007 consultabile in *Foro.it*, 2008.

regole del rito ordinario. Qualora invece, nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma del Reg. n. 44/2001, per le azioni “diverse” sarà competente l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui ha sede l’UAMI. La competenza internazionale può essere modificata per ragioni di litispendenza e connessione ai sensi di quanto previsto dal Reg. n. 44/2001 ma anche secondo le norme specifiche indicate dall’art. 104 del Reg. n. 207/2009, che prevede che il procedimento per contraffazione promosso davanti al Tribunale comunitario possa essere sospeso quando la validità del marchio sia già stata contestata dinanzi ad un altro Tribunale comunitario con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o nullità presso l’Ufficio Armonizzazione del Mercato Interno. Quest’ultimo organo, a sua volta, può sospendere il giudizio avente ad oggetto la domanda di decadenza o nullità, quando la validità della privativa comunitaria sia già stata contestata dinanzi ad un Tribunale comunitario con una domanda riconvenzionale (a meno che sia il Tribunale comunitario, su richiesta delle parti, a sospendere il proprio procedimento).

Molto particolare risulta la disciplina riguardante l’interferenza tra azioni fondate su più privative comunitarie e nazionali¹⁴⁹. In particolare, l’art. 109 del Reg. n. 207/2009, regola il caso di azioni di contraffazione, fondate rispettivamente su marchio comunitario e su marchio nazionale¹⁵⁰, pendenti fra le stesse parti e per gli stessi fatti davanti a Tribunali di Stati membri differenti, disponendo, secondo i casi, che venga dichiarata l’incompetenza del giudice successivamente adito e che questi disponga la

¹⁴⁹ Su tale questione, Scuffi *I tribunali dei marchi*, cit., 810.

¹⁵⁰ Si specifica, che la tutela giuridica di un marchio comunitario è limitata al solo territorio italiano. Mentre con un’unica azione legale la tutela giuridica del marchio comunitario sarà valida per tutti i paesi membri dell’Unione Europea.

sospensione (la quale è, l'ultima misura adottabile in caso di marchi e prodotti non identici, ma solo simili). Nel caso in cui, poi, sia già intervenuta una sentenza definitiva nel giudizio promosso sulla base del marchio comunitario o del marchio nazionale, ovviamente fra le stesse parti e per gli stessi fatti, l'art. 109 del Reg. n. 207/2009 dispone che il Tribunale successivamente adito debba respingere la domanda. In modo specifico, l'estensione dell'effetto del giudicato avente ad oggetto il marchio comunitario, sull'azione fondata sul marchio nazionale, e viceversa, è prevista solamente quando i due marchi sono costituiti da segni identici e sono registrati per prodotti o servizi identici¹⁵¹.

Per quanto riguarda le sentenze dei Tribunale comunitari di primo grado queste saranno appellabili dinanzi ai Tribunali comunitari di secondo grado. In Italia invece, l'appello verrà proposto dinanzi alla Corte d'Appello presso le quali sono state istituite le sezioni specializzate in materia di impresa. Le sentenze pronunciate in grado di appello saranno impugnate dinanzi alla Corte di Cassazione.

In ultimo si rammenti, la possibilità per tali organi giudiziari di emettere provvedimenti cautelari: la tutela in via d'urgenza, resta infatti, l'unica idonea ad assicurare una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze delle imprese e degli operatori del settore che vedono vietati i propri diritti¹⁵². Ciò in quanto, solo l'assunzione di un provvedimento rapido e dimensionato al caso specifico, qual è quello cautelare,

¹⁵¹Nell'ipotesi, invece di cause pendenti davanti a Tribunali di uno stesso Stato si applica la legge nazionale, in Italia ad esempio si applicheranno gli artt. 39, 40, 273 e 274 del c.p.c. .

¹⁵²Brandolini, *Art. 700 c.p.c. Strategie processuali ed ambiti applicativi*, cit., 226.

consente di impedire che gli effetti pregiudizievoli della contraffazione ad esempio, siano portati a più gravi conseguenze.

È importante segnalare però, che i Regolamenti istitutivi delle privative comunitarie¹⁵³ attribuiscono a tali organi giudiziari la possibilità di emettere provvedimenti cautelari purché la loro competenza di merito sia radicata presso il foro del convenuto che abbia sede in uno Stato membro o, in mancanza dell'attore come previsto dagli artt. 93 Reg. 40/94 ed 82 Reg. 6/2002.

In tal caso, i Tribunali dei marchi saranno abilitati ad emettere misure c.d. "trasfrontaliere"¹⁵⁴, cioè con effetti estesi oltre i confini del proprio paese, attuabili secondo la procedura di exequatur prevista dal Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre.

¹⁵³ Così gli artt. 99.3 Reg. 40/1994 ed artt. 90.3 Reg. 6/2003.

¹⁵⁴ I Regolamenti sul marchio comunitario e sui disegni e modelli comunitari (Reg. n. 207 del 2007) con l'art. 90 ed art. 99 rimandano all'applicazione delle misure provvisorie previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza dell'autorità adita. In Italia, pertanto, la difesa delle privative comunitarie verrà assicurata dalle misure cautelari di diritto industriale con funzione probatoria (attraverso il procedimento di descrizione tipico del diritto industriale), conservativa (attraverso la misura tipica del sequestro) e coercitiva (con la misura inibitoria) regolati dal Codice della proprietà industriale negli artt. 128, 129 e 131, eventualmente integrabili con misure "atipiche" allorché le prime risultino insufficienti a garantire in concreto la situazione cautelanda, sul punto in particolare, Scuffi *I tribunali dei marchi*, con cit., 806.

CAPITOLO SESTO

IL TRIBUNALE DELLE SOCIETÀ CON SEDE ALL'ESTERO. LA NORMATIVA.

SOMMARIO: 1. Il Tribunale delle società con sede all'estero. La normativa.

1. Il Tribunale delle società con sede all'estero. La normativa.

Il legislatore, con il Decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 145 con titolo “Interventi urgenti di avvio del piano *Destinazione Italia*, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas (...)”, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9,¹⁵⁵ è nuovamente tornato sulle competenze del Tribunale delle imprese.

Infatti, l'art. 10 del d.l. n. 145 del 2013 rubricato “Tribunale delle società con sede all'estero” modifica l'art. 4 del d.lgs. n. 168/2003, in questo modo, le regole inerenti la competenza territoriale del Tribunale delle imprese per le controversie “nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del c.p.c. una società, in

¹⁵⁵ Pubblicato in gazzetta ufficiale il 21 febbraio 2014, n. 43.

qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato¹⁵⁶”.

Pertanto, per le controversie già menzionate nell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, ove sia parte uno dei soggetti appena sopra citati, sono “inderogabilmente competenti”¹⁵⁷:

- 1) la sezione specializzata in materia di impresa¹⁵⁸ di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
- 2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
- 3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
- 4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
- 5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Milano, Brescia;
- 6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Napoli, Salerno, Campobasso;
- 7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, Roma, Perugia, L'Aquila;

¹⁵⁶Art. 10 del Decreto legge n. 145/2013 è applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 22 febbraio 2014.

¹⁵⁷Comma 1 dell'art. 10 del Decreto legge n. 145/2003.

¹⁵⁸Si rammenti che in virtù degli interventi diretti a ridefinire il quadro della giustizia civile in Italia (10 febbraio 2015), oggi le Sezione specializzate in materia di impresa prendono la denominazione in Sezione specializzata per l'impresa e il mercato.

8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Torino;

9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;

9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter;

9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento”.

Il legislatore ha inteso regolare la competenza territoriale per le controversie rientranti da un punto di vista *oggettivo* nelle attribuzioni (ex art. 3, d.lgs. 168 cit.) delle sezioni specializzate in materia di impresa e coinvolgenti (da un punto di vista *soggettivo*) le società con sede all'estero ex art. 4, comma 1-bis, cit., in modo tale da ridurre nel numero gli uffici giudiziari chiamati a pronunciarsi e così agevolare l'azione e la difesa in giudizio in Italia della società con sede estera¹⁵⁹. Il altri termini, quelle controversie saranno assegnate alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso un ufficio giudiziario, in alcuni casi, differente da quello che sarebbe “ordinariamente” competente in applicazione della norma (pur) “speciale” contenuta nel precedente comma 1 dell'art. 4. Per fare un esempio di tale concentrazione perseguita dal d.l. 145/2013 (tramite il citato art. 4, comma 1-bis), si immagini che una controversia sia devoluta dalla norma “speciale” (art. 4, comma 1, d.lgs.168/2003) alla

¹⁵⁹Sul punto si veda, Auletta, Panzarola, *Competenza per materia e valore. Competenza per territorio*, cit., 74.

competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa di Campobasso; ebbene, la nuova norma (“speciale al quadrato”) “concentra” nel caso sotto esame la competenza in capo alla sezione specializzata in materia di impresa di Napoli. Ancora: se la competenza territoriale spetterebbe in base alla norma “speciale” alla sezione specializzata in materia di impresa di Perugia, ad essere competente in base alla norma “speciale al quadrato” sarà allora la sezione specializzata in materia di impresa di Roma. È via seguendo. L’art. 4, comma 1-*bis*, cit., applicabile tanto nel caso in cui la società con sede all’estero sia convenuta in Italia quanto nell’ipotesi nella quale essa agisca in giudizio nel nostro paese, opera pure quando la società con sede all’estero sia fra i più “convenuti ai sensi dell’art. 33” c.p.c.. Sicché, anche in tale eventualità, opererà il foro “specialissimo”¹⁶⁰ profilato dalla norma, dinanzi al quale potranno essere citati gli altri convenuti “domestici”¹⁶¹.

Nulla dispone invece, il decreto “*Destinazione Italia*” per il caso in cui la società estera entri in giudizio a seguito di una chiamata in garanzia: nel silenzio della legge, appare arduo estendere la possibilità del trasferimento della sede giudiziaria anche per questa ipotesi, giacché le nuove norme rappresentano un’eccezione alle regole generali in materia di competenza, e dunque non possono applicarsi oltre i casi espressamente previsti. La stessa conclusione, vale a maggior ragione, per le situazioni in cui la società estera intervenga volontariamente in un giudizio già iniziato da altre parti: in questo

¹⁶⁰ Auletta, Panzarola, *Competenza per materia e valore. Competenza per territorio*, con cit., 75.

¹⁶¹ Sulla applicabilità della norma in caso di litisconsorzio attivo (con società estera e una o più società italiane nella veste di attrici), Farina, *Brevi note sul Tribunale delle società con sede*, cit., 6, (che conduce una analisi approfondita con riferimento alle azioni esperibili).

caso non si procederà ad alcuno spostamento della competenza per territorio e il giudizio proseguirà davanti all'autorità giudiziaria inizialmente adita¹⁶².

Per quanto riguarda la *ratio* posta alla base dell'istituzione del Tribunale delle società con sede all'estero, vi è d'aiuto la relazione illustrativa¹⁶³ al d.l. n. 145/2013, dove si chiarisce che tale disposizione muove dall'intento di rafforzare (ulteriormente...) le funzioni del Tribunale delle imprese e, al contempo, di stimolare la capacità attrattiva di investimenti, “a supporto delle difficoltà che incontrano società con sede all'estero, anche con rappresentanza stabile in Italia, nel gestire la conflittualità giudiziaria inerente all'attività da loro svolta nel nostro Paese e i relativi costi”. Da qui, anche la scelta da parte del legislatore di concentrare le controversie in questioni in pochi Tribunali, ma più facilmente raggiungibili dall'estero¹⁶⁴.

In modo più specifico, però, è chiaro come la “creazione” di tal organo giudiziario sia diretto ad incoraggiare gli investitori stranieri ad agire nel sistema economico nazionale, proseguendo in ciò, con quanto il legislatore, con l'istituzione del Tribunale delle imprese, aveva iniziato.

¹⁶²Su tale questione, Farina, *Brevi note sul Tribunale delle società con sede all'estero (art. 10 d.l. n. 145 del 2013)*, cit.,30.

¹⁶³Relazione illustrativa, presentata dal Governo alla Camera il 3 gennaio 2014 consultabile in *senato.it*

¹⁶⁴Di tale opinione, Casaburi, *La novellazione infinita del Tribunale delle imprese*, cit.,22.

Considerazioni di sintesi e suggestioni conclusive.

A conclusione della ricerca qui intrapresa, può probabilmente risultare utile oltre che doveroso formulare qualche considerazione di carattere per così dire conclusivo riguardo all'istituzione nel nostro ordinamento delle Sezioni specializzate in materia di impresa.

Al riguardo, appare anzitutto da ritenere complessivamente ragionevole il criterio con il quale sono state “scelte” le controversie da devolvere alle Sezioni specializzate di impresa. Come si è sottolineato, il modello decisorio delle controversie societarie, industriali e *antitrust* appare sostanzialmente simile, implicando quasi sempre l'applicazione di concetti giuridici determinati e precisi e presupponendo spesso anche precise scelte ideologiche di fondo. Si tratta infatti, per usare una felice espressione di controversie che devono essere decise “sul piano dei valori¹⁶⁵”. Sotto questo profilo, non pare condivisibile la critica di chi ritiene eccessivo e disomogeneo l'ampliamento delle competenze delle sezioni specializzate di cui alla riforma del 2012¹⁶⁶. Tale ampliamento, sembra invece funzionale ad evitare un approccio eccessivamente settorializzato da parte dei giudici specializzati. Il diritto della proprietà industriale e intellettuale sembra infatti ormai costituire solo una parte del contenzioso industriale o

¹⁶⁵Panuccio, *Prime riflessioni sul sentimento e sull'interpretazione giuridica*, in *Saggi di metodologia giuridica*, Milano, cit., 224.

¹⁶⁶Verde, *Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, cit., 141 e Celentano, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit. 816 il quale parla di sezioni “plurispecializzate”.

in materia di concorrenza. Lo stesso diritto societario mostra di avere in effetti sempre più forti legami con il diritto *antitrust*¹⁶⁷.

Qualche riserva potrebbe al più formularsi con riferimento all'estensione della competenza anche alle controversie in materia di società a responsabilità limitata, società, spesso anche se non sempre, di piccole dimensioni¹⁶⁸. In effetti, nelle società a responsabilità limitata si può dire tendenzialmente mancante il conflitto fra i soci che apportano capitale e gli amministratori; conflitto invece tipico delle società per azioni o comunque delle società di grandi dimensioni.

Meno convincente, prima del 2015, appariva l'esclusione di alcune tipologie di controversie che, per le loro caratteristiche peculiari, sono del tutto assimilabili a quelle devolute al Tribunale delle imprese. Ci si riferisce in particolare alle controversie in materia di concorrenza sleale "pura" e alle controversie relative alle società di persone. Per quanto riguarda queste ultime, in realtà, bisogna rammentare infatti come specie dopo la riforma del 2003 la disciplina della società a responsabilità limitata sia molto più vicina a quella delle società in nome collettivo che a quella per le società di azioni; il che poteva configurare una significativa disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente analoghe.

¹⁶⁷Tedeschi, *Prime riflessioni sul ruolo del diritto societario nella concorrenza*, in *Rivis. Dir. Commerciale*, 2012, cit. 508, il quale sottolinea l'originaria funzione concorrenziale del diritto societario; e ciò in quanto la nascita delle società di capitali è dovuta proprio a ragioni di regolamentazione della concorrenza.

¹⁶⁸Verde, *Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, cit., 138, il quale rileva citando la relazione al d.l. del 2012, come l'intento del legislatore fosse proprio quello di estendere la competenza del Tribunale delle imprese alle controversie relative a società di medie e grandi dimensioni. In senso contrario si legga, Salafria, *Le società a responsabilità limitata semplificata e il Tribunale delle imprese*, in *Le Soc.*, cit., 151, il quale invece già prima delle modificazioni contenute nella legge di conversione, auspicava che la competenza del Tribunale delle imprese venisse espressamente estesa anche alle società a responsabilità limitata.

Appare invece senza dubbio condivisibile l'assunto implicito nella riforma del 2012, secondo il quale le controversie societarie, industriali e *antitrust* risultano caratterizzate da un'intrinseca complessità e, come tali, richiedono modalità di decisione peculiare e differenti rispetto a quelli delle controversie ordinarie. Si tratta di una circostanza, ribadita nel corso del presente lavoro ma sembra anche in conclusione il caso di ricordare come in tali controversie sia manifesto l'alto grado di discrezionalità del giudice.

Ciò posto, il problema sarebbe comprendere se tali peculiarità giustifichino o non il ricorso a sezioni specializzate. Al riguardo la risposta sembrerebbe in apparenza positiva; e ciò nel rispetto del principio posto alla base della moderna teoria economica secondo il quale la specializzazione aumenta l'efficienza del lavoro. Una considerazione che però potrebbe venire smentita se nel nostro ordinamento, che ha dato origine al diritto *antitrust* e nel quale si registra tutt'ora la massima frequenza di tali controversie, esse sono devolute a giudici non specializzati. Una circostanza che suggerisce in assoluto una più attenta considerazione del problema.

Ciò che costituisce il rovescio della medaglia della specializzazione può però essere rappresentato dal rischio di una eccessiva settorializzazione dei giudici, con una loro minore propensione a confrontarsi e ad aprirsi a nuove teorie. È stato già giustamente rilevato, che spesso è proprio in sede giurisprudenziale che si verificano i primi presagi di successivi mutamenti normativi, anche negli ordinamenti di *civil law*. Il rischio è (se è lecito dire) che una certa "parrocchializzazione" del giudiziario specializzato possa determinare arroccamenti intorno a modi, di operare e di decidere fondamentalmente

conservatori rispetto all'evoluzione della realtà. E ciò con significative differenze nel caso di applicazione nei precetti normativi fondati in modo standard.

Un dubbio che non si può trascurare è inoltre che i giudici delle sezioni specializzate, in quanto pochi di numero, possano essere facilmente bersaglio di pressioni da parte delle *lobby* dei gruppi industriali o finanziari, parti seriali nelle controversie societarie, industriali e *antitrust*. E ciò senza dimenticare il fatto che la ripetitività delle questioni può anche determinare un'eccessiva e pericolosa monotonia del lavoro, con negative conseguenze in tema di produttività ed efficienza¹⁶⁹. I giudici, in questi contesti professionali potrebbero addirittura essere fortemente incentivati a trasferimenti o, comunque, a mutamenti di funzioni; il tutto con un effetto di sostanziale vanificazione di specializzazioni e di propensioni a prassi di efficienza.

Occorre infine segnalare che non appaiono scontati neppure i vantaggi derivanti da una specifica localizzazione delle sezioni specializzate in materia di impresa. Anzitutto, come viene ammesso anche dai sostenitori di tale soluzione, appare concretamente difficile capire quale sia la sfera di competenza più adatta a tali sezioni. Inoltre, benché sia innegabile la differente distribuzione sul territorio italiano delle controversie societarie, industriali e *antitrust*, bisogna rilevare come da ciò non sia di per sé, garantito che necessariamente derivi l'efficienza di sezioni specializzate appositamente localizzate. In effetti, le sezioni specializzate in materia di impresa e di mercato sono state istituite nelle città più importanti; ambiti nei quali appare ragionevole pensare che

¹⁶⁹ Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa, cit.*, 258.

si concentri la maggioranza delle controversie societarie¹⁷⁰. Gli uffici giudiziari di tali “metropoli” sono, tuttavia, notoriamente i più carichi di lavoro, e l’ufficio di Napoli ne è l’esempio. Appare pertanto ragionevolmente prevedibile che, in assenza di specifici aumenti di organico, si rischi un ulteriore rallentamento nella trattazione o delle controversie¹⁷¹.

Non vanno poi dimenticati i rischi di incremento delle questioni processuali, con conseguenti ritardi sui tempi e sulla durata dei giudizi. Inoltre, nel capitolo quarto, si è tentato di evidenziare l’ambigua natura delle sezioni specializzate di impresa, ponendo e trattando cioè il quesito se l’attribuzione delle controversie a tali sezioni costituisca una vera e propria questione di competenza oppure se configuri un mero problema di riparto interno fra articolazioni del medesimo ufficio giudiziario. Indipendentemente da ciò in entrambi i casi pare alto (se non certo) il rischio che tali profili siano oggetto continuo di discussioni fra le parti, il che incentiva un valido intervento delle Sezioni Unite sul caso.

Intervento del legislatore necessario anche nei riguardi degli aspetti squisitamente processuali e organizzativi del Tribunale delle imprese, ad esempio le questioni riguardanti l’organizzazione interna dei giudici o il carattere della collegialità, il tutto

¹⁷⁰Tale rischio era già stato sottolineato con riferimento alla bozza di legge delega predisposta dalla Commissione Mirone, la quale, come si è accennato in precedenza, mirava ad estendere la competenza di tali sezioni alla materia fallimentare e industriale, sul punto Consolo, *Un giudice specializzato e vari nuovi riti per le liti societarie*, cit. 570 e Rordorf, *Giudici per il mercato o mercato senza giudici?!* cit. 159.

¹⁷¹Un simile problema è stato sollevato da Casaburi, *Le sezioni distrettuali della proprietà intellettuale ed industriale. Perché poi non si dica “peccato”!*, cit., 211, in relazione alle sezioni specializzate in materia industriale. Il medesimo problema, con riferimento, però alle sezioni specializzate originariamente proposte dalla Commissione Mirone viene sollevato anche da Rovelli, *Giurisdizione e impresa verso una riforma*, in *Soc.*, 2000, cit., 148, il quale rilevava come la previsione di tali giudici specializzati non potessero in alcun modo determinare una sottrazione di risorse alle controversie ordinarie.

per avere una più corretta configurazione di tal organo giudiziario, senza che ci si occupi solo di un aumento dell'importo del contributo unificato, al fine di diminuire le controversie giudiziarie.

A fronte del complesso di tali considerazioni, la scelta del legislatore di ricorrere al Tribunale delle imprese appare in definitiva deludente. E ciò ben al di là dell'evidente apprezzabilità delle intenzioni. Piuttosto c'è da dire che quello che sorprende è la sostanziale superficialità dell'approccio del legislatore italiano.

In effetti, quanto illustrato in precedenza con riferimento alle controversie societarie, industriali e *antitrust* sembra soprattutto dimostrare e comunque dare conto della particolare complessità di tali controversie rispetto alle controversie ordinarie. Una caratteristica che non sembra configurarsi tanto, e comunque non solo, con riguardo alle peculiari difficoltà oggettive (leggi, fattuali o di diritto sostanziale) delle materie oggetto di tali controversie quanto, piuttosto, per l'assoluta specificità dell'attività decisoria o procedimentale ad esse connessa. A questo riguardo, come sottolineato da vari autori¹⁷², non si tratta di una differenza per così dire meramente quantitativa; non basta, cioè, "sapere di più". Si tratta di un approccio qualitativamente differente; la vaghezza dei precetti normativi, la continua frequenza dei ricorsi a concetti economici e la ricorrente necessità di assumere scelte ideologiche di fondo connotano invero in modo del tutto differente il modello decisorio delle controversie attribuite alle Sezioni specializzate in materia di impresa e di mercato.

¹⁷²Sul punto in modo particolare, Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 262, e Verde *Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, cit., 139.

Per tali ragioni, può sembrare che in tale contesto il legislatore avrebbe piuttosto dovuto prestare maggiore attenzione agli aspetti processuali. E ciò non a significare che sarebbe stato opportuno creare un rito diversificato, pur essendo pensabile come opportuno un qualche intervento al riguardo (ad esempio, non sarebbe affatto stata superflua l'uniformazione delle variegata norme processuali che tuttora contraddistinguono in modo differenziato le controversie industriali, societarie e quelle *antitrust*)¹⁷³. Ma il punto di rilievo sembra tuttavia essere un altro. In termini propositivi, occorre dire che il vero ed essenziale oggetto dell'intervento del nostro legislatore avrebbe dovuto incidere sul modello decisorio tipico di tali controversie, attraverso l'adozione di soluzioni intese a ottimizzarne la gestione complessiva e in particolare la trattazione. Alla realizzazione di ciò si sarebbe potuto procedere, anzitutto, attraverso l'imposizione di più stringenti requisiti contenutistici agli atti introduttivi tali da individuare in modo preciso e chiaro la tutela invocata, semplificando anche poi la stessa attività decisoria¹⁷⁴. Un obiettivo che avrebbe potuto anche essere realizzato attraverso una maggiore attenzione all'importanza della gestione della controversia in sede di trattazione e di istruzione probatoria. Oppure, attraverso l'imposizione ai giudici di motivare in modo espresso l'approccio seguito nella decisione della controversia, con l'esplicita indicazione dei valori fondanti la decisione.

Sempre con riguardo alla fase decisoria è inoltre ipotizzabile che il legislatore avrebbe, e forse dovuto, differenziare i requisiti minimi di contenuto delle sentenze rispetto alle

¹⁷³Verde *Il giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, cit., 141, il quale non manca di porsi la domanda sulle possibili inefficienze delle sezioni specializzate: "è da chiedersi se aiuti il lavoro di questo giudice il fatto che debba spesso applicare riti diversi". Si legga anche Casaburi, *La tutela della proprietà industriale e il tribunale delle imprese*, cit., 531.

¹⁷⁴ Riflessione questa di Comoglio, *Il giudice specializzato in materia d'impresa*, cit., 263.

controversie ordinarie. È forte, infatti, la sensazione che il legislatore avrebbe dovuto differenziare il contenuto della motivazione della sentenza in relazione al grado di complessità della controversia. Ciò risulta evidenziato da un recente intervento di riforma normativa, come quello del 2009, che ha novellato l'art. 118 disp. att. c.p.c. in tema di motivazione della sentenza. La norma riformata prevede invero che la motivazione della sentenza consista "nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi". Sembra infatti, all'opposto, che si intende procedere a una sorta di indiscriminata (e generalizzata) "semplificazione" del contenuto della sentenza–motivazione per qualsiasi controversia, ipotesi non adatta pertanto a controversie societarie, industriali e *antitrust* che si fondano su precetti normativi vaghi e la cui interpretazione dipende inevitabilmente dai presupposti extragiudici presi a fondamento. In questo modo, bisogna dare attenzione al fatto che una decisione di una controversia complessa risulta nella pratica qualitativamente differente dalla decisione di una controversia semplice, come del resto anche la nostra dottrina negli ultimi due decenni ha messo in luce¹⁷⁵.

In definitiva, sembra si possa affermare come la sensazione che si ha analizzando il Tribunale delle imprese sia di trovarsi di fronte al tentativo di istituire non un giudice realmente specializzato (in quanto idoneo ad assicurare una maggiore qualità dell'accertamento) ma un giudice speciale, e quindi essenzialmente privilegiato, per alcune controversie. La sensazione più chiara è che le Sezioni specializzate in materia di

¹⁷⁵Muscolo *Processo, antitrust e prova economica. Verso una terza via tra adversarial system e court centered system?*, in *Concorrenza e mercato*, 2008, cit., 474.

impresa e di mercato siano concepite dal legislatore piuttosto che come giudice più adatto alla gestione delle controversie societarie e industriali come, più semplicemente e in ogni caso anche diversamente, un giudice in grado di deciderle prima. Si tratterebbe, non di giurisdizione specializzata, ma di giurisdizione privilegiata, con il conseguente grave rischio di rottura dell'unitarietà del sistema processuale¹⁷⁶. Il motivo di tutto ciò sembra chiaro: rendere il sistema giudiziario italiano tra i più efficienti, al punto da attrarre investitori di tutto il mondo, per poter far accrescere le risorse del nostro Paese e aumentare in modo conseguente la domanda di lavoro.

Sembra chiaro, che ci troviamo di fronte ad un cambiamento delle priorità giudiziarie dovuto alle nuove esigenze della società.

Appare pertanto possibile concludere con una citazione, del tutto risalente indubbiamente *ad hoc*: “Il nodo della questione, per cui si parla di usi, di celerità, di spirito mercantile ecc. ecc., è tutto qui: se i bisogni del commercio vogliono, oggi come un tempo, i tribunali speciali (...) Né si creda di poter dire che l'esperienza è già fatta, perché da noi quasi tutti i tribunali civili di provincia hanno sempre l'incarico di amministrare la giustizia commerciale; perché è nei grandi centri mercantili che essa

¹⁷⁶A questo riguardo, è stato giustamente osservato che “l'unitarietà del sistema processuale si rompe tutte le volte in cui il legislatore intende sottrarre determinati soggetti o gruppi di soggetti al funzionamento inefficiente della legge processuale generale. Normalmente ciò comporta un miglioramento della protezione di questi soggetti, però provoca effetti negativi sul sistema inteso nel suo complesso” (Taruffo, *Razionalità e crisi della legge processuale*, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., cit., 56). Con specifico riferimento alle sezioni specializzate di impresa si legga Celentano, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, cit. 806, il quale rileva come spesso il legislatore italiano abbia la “tentazione” di attribuire a giudici specializzati le controversie relative a specifiche controversie (ritenute sostanzialmente di maggior importanza sociale, politica o economica), al sol fine di sottrarle “all'inefficienza e all'inefficacia che caratterizzano purtroppo nel nostro paese la risposta, per così dire *media*, alla *domanda di giustizia*”.

deve farsi, là dove soltanto, secondo una opinione che ha dalla sua la ragione e la storia, è veramente necessario che esistano i Tribunali speciali¹⁷⁷”.

¹⁷⁷Così Franchi, *Sulla giurisdizione mercantile in Italia*, in *Archivio giuridico*, 1886, cit., 60.

NOTA BIBLIOGRAFICA

PRIMO CAPITOLO

- G. Balena, *L'istituzione del Tribunale delle imprese*, in *Giusto Processo Civile*, 2012, cit., 335
- G. Berti, *Il Giudice*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2015, cit., 78.
- G. Casaburi, *Le sezioni distrettuali della proprietà intellettuale ed industriale, perché poi non si dica "peccato"!*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2003, cit., 208.
- G. Casaburi, *La tutela della proprietà industriale e il Tribunale delle imprese*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, cit., 530.
- G. Casaburi, *Sezioni specializzate, Sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, cit., 53.
- P. Celentano, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, in *Le Società*, Roma, 2012, cit., 805.
- L. P. Comoglio, *Il Giudice specializzato in materia d'impresa*, Torino, 2014, cit., 256.
- C. Consolo, *Un Giudice specializzato e vari nuovi riti per le liti societarie*, in *Corriere Giuridico*, 2000, cit., 570.
- A. Giussani, *L'attribuzione delle controversie industriali alle sezioni per l'impresa*, Torino, 2012, cit., 3.

- L. Panzani, *Le sezioni specializzate in materia d'impresa*, in *Giurisprudenza di Merito*, 2012, cit., 1785.
- R. L. Revez, *Specialized courts and the Administrative lawmaking system*, in *138 U. Pa. L. Rev.*, 1990, cit., 1132.
- E. Riva Crugnola, *Tribunale delle imprese, il nodo delle competenze*, in *Guida al Diritto*, 2012, cit., 29.
- F. Santagada, *Sezioni Specializzate per l'impresa, accelerazioni dei processi e competitività delle imprese*, in www.judicium.it .
- A. Scotti, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Osservazioni relative ad alcune questioni processuali*, in *Giur. Mer.*, 2004, cit., 2608.
- L. Tenaglia, *L'istituzione del Tribunale delle imprese*, in *Corr. Giur.*, 2012, cit., 79.
- G. Verde, *Il Giudice fra specializzazione e diritto tabellare*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2013, cit., 138.

SECONDO CAPITOLO

- F. Auletta, A. Panzarola, *Competenza per materia e valore. Competenza per territorio*, Bologna, 2015, cit., 69.
- P. Della Vedova, *Lineamenti di diritto societario*, Milano, 2006.
- L. Farenga, *I contratti parasociali*, Milano, 1987, cit., 132.

- A. Giussani, *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale ed intellettuale*, in *Saggi sulle tutele dell'impresa e dall'impresa*, Torino, 2006, cit., 23.
- F. Santoro – Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1959, cit., 69.
- M. Scuffi, *La competenza per materia e territorio delle sezioni specializzate: dal decreto istitutivo al Codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, cit., 70.
- R. Torino, *I contratti parasociali*, Milano, 2000 cit., 10.
- L.C. Ubertazzi, *Le sezioni specializzate*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, cit., 226.
- M. Scuffi, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, cit., 78.

TERZO CAPITOLO

- C. Consolo, *Le prefigurabili inattività di alcuni nuovi riti commerciali*, in *Corr. Giur.*, 2003, cit., 1509.
- C. Galli, *Si ai Tribunali delle imprese*, Parma, 2013, cit., 34.
- R. Rordorf, *Giudici per il mercato o mercato senza giudici?*, in *Soc.* 2000, cit., 152.
- M. Scuffi, *Diritto processuale dei brevetti e dei marchi*, Milano, 2001, cit., 113.
- L. Serra, *Il Tribunale delle imprese*, Milano, 2014, cit., 13.
- F. Spaccasassi, *Sezioni specializzate di diritto industriale: quale rito?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, cit., 44.

QUARTO CAPITOLO

- I. Andolina, G. Vignera, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile*, Torino, 1997, cit., 48.
- V. Andrioli, *Rilevanza costituzionale della sezione specializzata*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1961, cit., da 1540 a 1545.
- S. Bartole, B. Conforti, G. Raimonti, *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, cit., 177.
- G. Casaburi, *Inammissibile proprietà industriale*, in *Quotidiano Giuridico*, 20 febbraio 2014.
- G. Casaburi, *Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale). Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale: competenza e rito dal d.lgs. n. 168 del 2003 al Codice*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, cit., 201.
- G. Ciccone, *Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, cit., 240.
- A. Giussani, *Questioni di competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2007, cit., 19 ss.
- M. A. Iuorio, *Il Tribunale delle imprese*, Bologna, cit., 13.
- E. Merlin, *Le nuove sezioni specializzate delle imprese fra corsie preferenziali e sviluppo del mercato*, Roma, 2013, cit., 7.
- A. Motto, *Gli interventi legislativi sulla giustizia civile del 2011 e del 2012*, su www.judicium.it, cit., 27.
- F. Rigano, *Note sullo statuto costituzionale del giudice comune*, in *Riv. Dir. Cost.*, 2006, cit., 97.
- G. Servello, *Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate*, in *Enc. Giur. Treccani*, 2008, cit., 7.
- M. Scuffi, *La competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate*, in *Dir. Ind.*, 2006, cit., 78.

QUINTO CAPITOLO

- E. Brandolini, *Art. 700 c.p.c. strategie processuali ed ambiti applicativi*, Roma, 2008, cit., 25.
- G. Casaburi, *I Tribunali dei marchi, disegni e modelli comunitari. Una prima ricognizione*, in *Riv. Dir. Ind.*, cit., 1884.
- G. Casaburi, *La novellazione infinita del Tribunale delle imprese*, in *Quoti. Giuri.*, 2013, cit., 26.
- M. Farina, *Brevi note sul Tribunale delle società con sede all'estero (art. 10 d.l. 145 del 2013)*, in *judicium.it*, 2013, cit., 11.
- S. Sandri, *Il nuovo regolamento n. 207 del 2009 sul marchio comunitario*, in *Riv. Dir. Ind.*, cit., 38.
- M. Scuffi, *I Tribunali dei marchi*, Roma, 2008, cit., 25.

CONCLUSIONI

- L. Franchi, *Sulla giurisdizione mercantile in Italia*, in *Archivio Giuridico*, 1886, cit., 60.
- G. Muscolo, *Processo, antitrust e prova economica. Verso una terza via tra adversarial system e court centered system?*, in *Concorrenza e mercato*, 2008, cit., 474.
- V. Panuccio, *Prime riflessioni sul sentimento e sull'interpretazione giuridica*, in *Saggi di metologia giuridica*, Milano, cit., 224.
- L. Rovelli, *Giurisdizione e impresa verso una riforma*, in *Soc.*, 2000, cit., 148.
- V. Salafia, *Le società a responsabilità limitata semplificata e il Tribunale delle imprese*, in *Le Soc.*, cit., 151.

- M. Taruffo, *Razionalità e crisi della legge processuale*, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., cit., 56.
- C. Tedeschi, *Prime riflessioni sul ruolo del diritto societario nella concorrenza*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 2012, cit., 508.

ELENCO PRONUNCE CONSULTATE

- Ordinanza del Tribunale di Bologna, 4 febbraio 2013, consultabile in *Foro.it*, 2013.
- Cassazione, Sez. I, 14 giugno 2010, n. 14251, consultabile in *Massimario Giustizia Civile*, 2010.
- Cassazione, Civ. Sez. I, 25 settembre 2009, n. 20690, consultabile *Riv. Dir. Ind.*, 2010.
- Sentenza del Tribunale di Bologna, 22 giugno 2010, consultabile in *Foro.it*, 2012.
- Cassazione, Civ. Sez. VI Ordinanza, 22 novembre 2011 n. 24656 , consultabile in *Riv. Dir. Ind.*, 2011.
- Sezione specializzata d'impresa della Corte d'Appello di Napoli, 20 febbraio 2014 n. 763, consultabile in *Soc.*, 2014.
- Sentenza della Corte di Giustizia n. 235 del 12 aprile 2011, consultabile in *Giurisprudenzadellacortedigiustizia.it*, 2011.
- Tribunale di Torino, 26 novembre 2007, consultabile in *Foro.it*, 2008.
- Tribunale di Bologna, 4 giugno 2004, consultabile in *Foro.it*, 2005.
- Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 28 agosto 2006, n. 18595, consultabile in *Mass. Giust. Civile*, 2006.

- Cassazione, Civ. Sez. I Ordinanza, 2 maggio 2006, n. 10055, consultabile in *Foro.it*, 2006.
- Tribunale di Viterbo, 30 marzo 2006, consultabile in *Foro.it*, 2007.
- Tribunale di Bologna, Sez. Spec. Impresa, 7 luglio 2014, consultabile in *Foro.it*, I, 2970, con nota di Ricci.
- Tribunale di Milano, Sez. Speci. d'impresa, 16 luglio 2013, consultabile in *Giurisprudenzadelleimprese.it*, 2013.
- Tribunale di Milano, 12 febbraio 2009, consultabile in *Giurisprudenzadelleimprese.it*, 2009.
- Tribunale di Siena, 26 febbraio del 2007, consultabile in *Foro.it*, 2007.
- Tribunale di Verona, 10 dicembre 2012, consultabile in *Soc.*, 2013, cit. 348.
- Tribunale di Milano, Sez. Spec. Prop. Ind. Inte., 23 maggio 2009, consultabile in *Annali Italiani del diritto d'autore*, 2009.
- Sentenza n. 170 del 2007, consultabile in *Cortecostituzionale.it*,
- Ordinanza del Tribunale di Bologna del 4 febbraio 2004, consultabile in *Riv. Ind. Dir.*, 2004.
- Tribunale di Roma, Sez. Fall.; 21 dicembre 2012,
- Tribunale di Modena, Sez. II, 23 gennaio 2013.
- Cass. 23 febbraio 1981 n. 1056, in *Gir. Comm.*, 1982 e in *Riv. Not.*, 1981.
- Cass. 27 marzo 1985 n. 2155, in *Foro.it*, 1987.

- Tribunale di Napoli, sez. spec. Impresa, ord., 18 dicembre 2014, n. 2479.
- Cass, sez. VI, 14 agosto 2015, n. 16863, consultabile in *Foroeuropeo.it*
- Cass. 18 luglio 2007 n. 15963, in *Foro.it*, 2009.
- Cass. 8 maggio 2008 n. 5963, in *Foro.it*, 2009.
- Tribunale di Bari, Sez. Spec. Impresa, 17 maggio 201 n. 1396.
- Corte Costituzionale 19 dicembre 1973, n. 177.
- Tribunale di Torino, 24 aprile 2008, in *Foro.it*, 2009.
- Tribunale di Milano, Sez. Spec. Prop. Ind. Int., 7 luglio 2004, in *Rep. AIDA*, 2005.
- Cass. Civile 25 settembre 2009, n. 20690, in *Dir. Ind.*, 2010, con nota di Casaburi.
- Cass. Civile, 14 giugno 2010, n. 14251, in *Dir. Ind.*, 2011.
- Tribunale di Milano, 13 aprile 2010, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011.
- Tribunale di Milano. Sez. Spec. Propr. Ind., 1 giugno 2009, in *Riv. Ind. Dir.*, 2011.
- Cass. n. 12859 del 2009, in *Mass. Giur.it*, 2009.
- Cass. 9 novembre 2006 n. 23891, in *Giust. Civ.*, 2007, cit., 69.
- Cass. Civ. Sez. VI Ordinanza, 22 dicembre 2011, n. 24656, in *CED*, Cass., 2011.
- Tribunale di Napoli, Sez. Spec. Impresa, Ord. 18 dicembre 2014, n. 2479.
- Cass. 23 maggio 2014 n. 11448.